nota di lettura

XVII legislatura

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate

(Atto del Governo n. 396)

Aprile 2017
n. 177

servizio del bilancio
del Senato

Senato
della Repubblica

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate». NL177, aprile 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

I N D I C E

PREMESSA 1
Articolo 1 (Disposizioni comuni a più categorie) 1
Articolo 2 (Disposizioni a regime in materia di Ufficiali) 7
Articolo 3 (Disposizioni transitorie in materia di Ufficiali) 14
Articolo 4 (Disposizioni a regime in materia di Marescialli) 16
Articolo 5 (Disposizioni transitorie in materia di Marescialli) 21
Articolo 6 (Disposizioni a regime in materia di Sergenti) 24
Articolo 7 (Disposizioni transitorie in materia di Sergenti) 26
Articolo 8 (Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa) 28
Articolo 9 (Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa) 30
Articolo 10 (Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare) 30
Articolo 11 (Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali) 43
Articolo 12 (Copertura finanziaria) 48
ALLEGATO 55

PREMESSA

Lo schema in esame A.G. 396 è adottato sulla base della delega contenuta all'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, in materia di revisione dello strumento militare nazionale, cosi come modificata dall'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.

La delega autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per realizzare l'equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile, secondo i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 2015, n. 124 (ed. riforma "Madia") che prevede analoga delega per le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Proprio in ragione della necessaria coordinazione che i provvedimenti di riordino delle Forze di polizia (A.G. n. 395) e delle Forze armate (A.G. n. 396) devono avere, sia la delega contenuta nella legge 22 gennaio 2016, che quella recata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, vengono perciò esercitate congiuntamente.

Articolo 1
(Disposizioni comuni a più categorie)

L'articolo 1, comma 1, contiene disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

In particolare:

la lettera *a)* modifica l'articolo 627 del Codice, rimodulandone la rubrica, in linea con il dettato della norma, in "Categorie di militari e carriere" e sostituendo i commi 2, 3, 4 e 5 con le seguenti disposizioni, volte a inquadrare e disciplinare le categorie e le carriere del personale militare.

Nello specifico:

- i commi 2 e 3 delineano, nell'ambito di una carriera a sviluppo dirigenziale e unitario, la categoria degli Ufficiali, indicando in generale le funzioni a cui sono preposti e distinguendoli in tre componenti: Ufficiali generali e ammiragli, Ufficiali superiori e Ufficiali inferiori, e fotografandone l'intera carriera, dal grado di sottotenente a quello di generale e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- i commi 4, 5 e 6, procedono analogamente per la categoria dei sottufficiali, comprensiva dei ruoli marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo, riportando per ciascuna di esse la successione dei gradi e prevedendo, per i gradi apicali di entrambi i ruoli, l'attribuzione di specifiche qualifiche connesse all'assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d'appartenenza e all'anzianità posseduta;
- i commi 7 e 8 tracciano, rispettivamente, la categoria dei graduati, comprendente il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ricompresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e, più in generale, le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanzieri, frequentatori delle Accademie/scuole militari, etc.);
- il comma 9, infine, conformemente al dettato di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, evidenzia il carattere di specialità dell'ordinamento del

personale militare prevedendo, all'uopo, l'applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione solo se espressamente richiamate;

la lettera *b)* sostituisce l'articolo 632 del Codice, aggiornando, alla luce dei nuovi gradi e qualifiche previsti nell'ordinamento militare, le corrispondenze con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;

la lettera *c)* integra il comma 2 dell'articolo 635, prevedendo, in caso di partecipazione ai concorsi interni delle Forze armate, che il personale militare in servizio, in quanto tale già idoneo al servizio militare incondizionato, non venga sottoposto alla misurazione dei parametri fisici (requisito prescritto dal comma 1, lettera d) della norma);

la lettera *d)* introduce la lettera *b-quater)* all'articolo 803 del Codice, al fine di consentire alle Forze armate di incrementare eventualmente i volumi dei reclutamenti annuali nei ruoli iniziali, in presenza di specifiche esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di soccorso e assistenza in Patria e all'estero, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria;

la lettera *e)* modifica l'articolo 811 del Codice allo scopo di adeguare la normativa prevedendo oltre alle categorie e specialità anche le "qualificazioni" per i sottufficiali, graduati e militari di truppa appartenenti al Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare;

la lettera *f)* integra l'articolo 858 del Codice, aggiungendo i commi *3-bis* e *3-ter* i quali, rispettivamente:

- estendono gli effetti della detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, anche sulla decorrenza della qualifica posseduta;
- prevedono il computo dei periodi di congedo straordinario (di cui all'art. 42/co. 5 del decreto legislativo n. 165/2001) nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera. La novella in esame è volta a dare un armonico equilibrio tra i principi ispiratori del sistema di avanzamento del personale militare e quelli della tutela della genitorialità, evitando che quest'ultimo determini disparità di trattamento e sperequazioni del personale militare rispetto alle altre categorie del pubblico impiego. Difatti, l'automatico scomputo dei periodi di congedo straordinario in esame, dal periodo di servizio nel grado rivestito, determina ingiustificate esclusioni dalle procedure di avanzamento per il personale militare - soprattutto femminile costretto ad usufruire dei permessi per la cura dei propri familiari e, di conseguenza, ritardi nelle promozioni. Tali effetti distorsivi sono dovuti alla rigidità delle disposizioni sull'avanzamento del personale militare che, a differenza di quelle dei dipendenti della pubblica amministrazione, prevedono rigorosamente i periodi di permanenza nel grado ai fini della promozione al grado superiore;

la lettera *g)* modifica l'articolo 930 del Codice, inserendo il:

- comma 1-*bis,* che prescrive la sospensione della procedura di transito per il personale:
  - sottoposto a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato (ex articolo 1376 del Codice, ossia con l'avvio dell'inchiesta formale);
  - sospeso dall'impiego per qualsiasi causa (i casi di sospensione dall'impiego di cui agli articoli 914 e seguenti del Codice);
- comma *1-ter,* che contempla l'annullamento *ex tunc* della procedura di transito nel caso in cui i procedimenti di cui sopra si concludono con esito sfavorevole per l'interessato, ovvero con un provvedimento disciplinare di stato definitivo oppure nel caso in cui la sospensione dall'impiego non venga revocata. Con tale novella si colma finalmente un vuoto normativo che consentiva al personale militare, in costanza di procedimento disciplinare di stato, di transitare effettivamente all'impiego civile;
- comma *1-quater,* che prevede l'adozione con D.P.C.M di tabelle di corrispondenza per il transito nell'impiego civile, nei casi previsti dalla legislazione vigente, del personale non dirigente delle Forze armate, in linea con i principi di equiordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo *2209-quinquies* del Codice.;

la lettera *h)* sostituisce il comma 2 all'art. *992* del Codice, prevedendo per tutto il personale militare collocato in ausiliaria la permanenza in tale regime per un periodo di 5 anni, cosi superando la

differenziazione Legata all'età anagrafica. La novella è volta a assicurare parità di trattamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie di Ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e, di conseguenza, a legislazione vigente permangono nella posizione di ausiliaria un anno in. meno (4 invece di 5);

la lettera *i)* rettifica l'articolo 1084 del Codice, allo scopo di armonizzarne il dettato normativo concernente il personale militare che cessa dal servizio per infermità al nuovo sviluppo di carriera dei marescialli, il cui grado apicale è quello di luogotenente, prevedendo la possibilità per questi ultimi di conseguire la promozione a sottotenente e gradi corrispondenti dei ruoli speciali degli Ufficiali delle Forze armate e, nel ruolo normale, per il personale dell'Arma dei carabinieri;

la lettera *l)* inserisce nel Codice l'articolo 1084-*bis*, al fine di prevedere, a mero titolo onorifico e senza effetti economici e previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la promozione al grado superiore in favore del personale in servizio permanente che cessa dal servizio per:

- raggiungimento del limite di età;
- collocamento a domanda in ausiliaria o riserva;
- infermità o decesso dipendenti da causa di servizio;
- rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l'infermità dipenda da causa di servizio. La promozione, non ammessa per coloro che già rivestono il grado apicale del ruolo d'appartenenza, è subordinata all'assenza di profili di demerito nell'ultimo quinquennio di servizio prestato;

la lettera *m)* modifica l'articolo 2229, comma 1, del Codice, coordinandone il contenuto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n, 91 all'articolo 2230 del Codice, che quantificano, fino all'anno 2024, le unità di personale da collocare in ausiliaria.

La RT ribadisce che la norma contiene disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

In particolare:

la lettera *a)* modifica l'articolo 627 del Codice, rimodulandone la rubrica, in linea con il dettato della norma, in "Categorie di militari e carriere" e sostituendo i commi 2, 3, 4 e 5 con le seguenti disposizioni, volte a inquadrare e disciplinare le categorie e le carriere del personale militare. Nello specifico:

- i commi 2 e 3 delineano, nell'ambito di una carriera a sviluppo dirigenziale e unitario, la categoria degli Ufficiali, indicando in generale le funzioni a cui sono preposti e distinguendoli in tre componenti: Ufficiali generali e ammiragli, Ufficiali superiori e Ufficiali inferiori, e fotografandone l'intera carriera, dal grado di sottotenente a quello di generale e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- i commi 4, 5 e 6 procedono analogamente per la categoria dei sottufficiali, comprensiva dei ruoli marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo, riportando per ciascuna di esse la successione dei gradi e prevedendo, per i gradi apicali di entrambi i ruoli, l'attribuzione di specifiche qualifiche connesse all'assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d'appartenenza e all'anzianità posseduta, In particolare, il personale del ruolo marescialli è quindi assimilato per formazione accademica, esperienza professionale, preparazione specialistica, livello di responsabilità e mansioni, al personale civile inquadrato nella

"Terza Area" funzionale prevista per i dipendenti pubblici cosi come disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007;

- i commi 7 e 8 tracciano, rispettivamente, la categoria dei graduati, comprendente il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ricompresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e, più in generale, le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanzieri, frequentatori delle Accademie/scuole militari, etc.);
- il comma 9, infine, conformemente al dettato di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, evidenzia il carattere di specialità dell'ordinamento del personale militare, prevedendo, a tal uopo, l'applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione solo se espressamente richiamate;

la lettera *b)* modifica l'articolo 632 del Codice, aggiornando, alla luce dei nuovi gradi e qualifiche previsti nell'ordinamento militare, le corrispondenze con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;

la lettera *c)* integra il comma 2 dell'articolo 635, prevedendo, in caso di partecipazione ai concorsi interni delle Forze armate, che il personale militare in servizio, in quanto tale già idoneo al servizio militare incondizionato, non venga sottoposto alla misurazione dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva (requisito prescritto dal comma 1, lettera *d)* della norma);

la lettera *d)* introduce la lettera *b-quater)* all'articolo 803 del Codice, al fine di consentire alle Forze armate di incrementare eventualmente i volumi dei reclutamenti annuali nei ruoli iniziali in presenza di specifiche esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di soccorso e assistenza in Patria e all'estero, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria. La norma, in linea con quanto già contemplato dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli omologhi ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, conferisce alle Forze armate la disponibilità di un adeguato bacino di graduati e militari di truppa, al quale attingere a fronte di straordinarie necessità (non ultimo il soccorso alle popolazioni civili in caso di calamità e catastrofi naturali). Il provvedimento è senza oneri in quanto gli eventuali incrementi dovranno essere autorizzati con la Legge di bilancio che ne garantirà la copertura finanziaria;

la lettera *e)* modifica l'articolo 811 del Codice allo scopo di adeguare la normativa prevedendo oltre alle categorie e specialità anche le "qualificazioni" per i sottufficiali, graduati e militari di truppa appartenenti al Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare;

la lettera *f)* integra l'articolo 858 del Codice, aggiungendo i commi 3-*bis* e 3-*ter*, i quali, rispettivamente:

- estendono gli effetti della detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, anche sulla decorrenza della qualifica posseduta;

- prevedono il computo dei periodi di congedo straordinario (di cui all'art. 42/co.5 del decreto legislativo n. 165/2001) nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera. La novella in esame è volta a dare un armonico equilibrio tra i principi ispiratori del sistema di avanzamento del personale militare e quelli della tutela della genitorialità, evitando che quest'ultimo determini disparità di trattamento e sperequazioni del personale militare rispetto alle altre categorie del pubblico impiego. Difatti, l'automatico scomputo dei periodi di congedo straordinario in esame, dal periodo di servizio nel grado rivestito, determina ingiustificate esclusioni dalle procedure di avanzamento per il personale militare - soprattutto femminile - costretto ad usufruire dei permessi per la cura dei propri familiari e, di conseguenza, ritardi nelle promozioni. Tali effetti distorsivi sono dovuti alla rigidità delle disposizioni sull'avanzamento del personale militare che, a differenza di quelle dei dipendenti della pubblica amministrazione, prevedono rigorosamente i periodi di permanenza nel grado ai fini della promozione al grado superiore;

la lettera *g)* modifica l'articolo 930 del Codice, inserendo il comma l-*bis* che prescrive la sospensione della procedura di transito per il personale:

- sottoposto a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato (ex articolo 1376 del Codice, ossia con l'inchiesta formale);
- sospeso per qualsiasi causa (i casi di sospensione dall'impiego di cui agli articoli 914 e seguenti del Codice).

La procedura di transito è annullata, con effetti retroattivi nel caso in cui i procedimenti di cui sopra si concludano con esito sfavorevole per l'interessato, ovvero con un provvedimento disciplinare di stato definitivo oppure nel caso in cui la sospensione non venga revocata. Con tale novella si colma finalmente un vuoto normativo che consentiva al personale militare, in costanza di procedimento disciplinare di stato, di transitare effettivamente all'impiego civile;

la lettera *h)* introduce il comma 2 all'art. 992 del Codice, prevedendo per tutto il personale militare collocato in ausiliaria la permanenza in tale regime per un periodo di 5 anni, così superando la differenziazione legata all'età anagrafica. La novella è volta a assicurare parità di trattamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie di Ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e, di conseguenza, a legislazione vigente permangono nella posizione di ausiliaria un anno in meno (4 invece di 5). Peraltro, a fronte di un benefico effetto in termini di parità di trattamento, la disposizione come detto è diretta ad incidere su un numero molto esiguo di Ufficiali con costi assolutamente trascurabili, la cui copertura è riportata al punto 1.a. dell'annesso 1;

la lettera *i)* rettifica l'articolo 1084 del Codice, allo scopo di armonizzarne il dettato normativo concernente il personale militare che cessa dal servizio per infermità al nuovo sviluppo di carriera dei marescialli, il cui grado apicale è quello di luogotenente, prevedendo la possibilità per questi ultimi di conseguire la promozione a sottotenente e gradi corrispondenti dei ruoli speciali degli Ufficiali delle Forze armate e, nel ruolo normale, per il personale dell'Arma dei carabinieri;

la lettera *l)* inserisce nel Codice l'articolo 1084-*bis*, al fine di prevedere, a mero titolo onorifico e senza effetti economici e previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la promozione al grado superiore in favore del personale in servizio permanente che cessa dal servizio per:

- raggiungimento del limite di età;
- collocamento a domanda in ausiliaria o riserva;
- infermità o decesso dipendenti da causa di servizio;
- rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l'infermità dipenda da causa di servizio. La promozione, non ammessa per coloro che già rivestono il grado apicale del ruolo d'appartenenza, è subordinata all'assenza di profili di demerito nell'ultimo quinquennio di servizio prestato. Il provvedimento, essendo di carattere onorifico, non ha effetti sui trattamenti economici di richiamo e sul trattamento economico di quiescenza pertanto è senza oneri. La decorrenza si applica a partire dal personale cessato dal servizio dalla data del 01/01/2015 per evitare il contenzioso con coloro che sono cessati dopo l'abrogazione dell'articolo 1076 (disposto con la legge di stabilità 2015) e prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

la lettera *m)* modifica l'articolo 2229, comma 1, del Codice, coordinandone il contenuto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 all'articolo 2230 del Codice, che quantificano, fino all'anno 2024 le unità di personale da collocare in ausiliaria.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, considerate la riflessioni formulate sulle norme dalla RT, appaiono di particolare interesse le norme riportate alle lettere *a)*,*f), h), i)*.

In merito alla lettera *a)*, laddove si provvede alla ridefinizione dei profili di carriera degli appartenenti alle FFAA, andrebbe certificato, con riferimento alla ridefinizione dei ruoli sottufficiali e in particolare ai marescialli, che non comportino operazioni di riorganizzazzione e/o riassetto delle unità operative e/o reparti, da cui potrebbero con seguire nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per i profili di copertura, quanto poi all'integrazione prevista all'articolo 858 (*Detrazioni di anzianità*) del C.O.M. disposta alla lettera *f),* posto che al comma 3-*bis* ivi inserito si dispone che i periodi di congedo straordinario siano computati ai fini della progressione di carriera, andrebbe valutato l'impatto rispetto alla normativa vigente, potendosi ipotizzare un'accelerazione della progressione per i militari finora rallentati dalla fruizione del congedo per cui andrebbero forniti anche dati sulla platea interessata considerando anche che eliminando la penalizzazione essa potrebbe aumentare. Andrebbero quindi fornite maggiori informazioni sui riflessi finanziari derivanti da avanzamenti nella carriera retributiva, che andrebbero quantificati e coperti.

Quanto alla lettera *h)*, pur considerando che la RT certifica l'impatto finanziario della omologazione del periodo di collocamento in "Ausiliaria"- limitatamente a talune categorie di Ufficiali generali ed equiparati (indicati nell'annesso 1, al punto 1.a), che viene innalzato da 4 a 5 anni - va sottolineato che la pur certificata "compensazione" dei maggiori oneri ivi

stimati nel periodo 2017-2021, a ragione della adozione del metodo "retributivo" nel calcolo del trattamento pensionistico, anziché di quello pro-rata "misto" adottato negli anni successivi 2022/2026 (che renderebbe più accurata la stima dei relativi oneri, come emergerebbe dal calcolo effettuato nella tabella 2 dell'annesso 1, punto 1.a), andrebbe comunque integrata da un raccordo con i dati relativi alle previste consistenze dei dirigenti militari per il decennio 2017/2026 riportante nella tabella 1 riportata alla fine dell'Allegato 1, punto 1.

Oltretutto, va sottolineato che il prospetto in questione non fornisce la base di calcolo trattamento di "ausiliaria" ivi individuato in ragione mensile (che, come noto, non comprende l'indennità militare) né i parametri adottati nella quantificazione degli oneri contributivi a carico dell'Amministrazione e tantomeno il riscontro a conferma della circostanza che, in ragione annua per il periodo 2017/2026, solo alla platea degli Ufficiali dirigenti ivi indicata sarà consentito il collocamento in tale posizione.

In ogni caso, va sottolineato che la tabella riepilogativa degli effetti d'oneri relativi all'annesso 1 (tabella 6) si uniforma alla evoluzione degli oneri indicati in tabella 2.

Una riflessione, infine, andrebbe richiesta sulla lettera *i)*, dal momento che la sostituzione del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1084 (*Personale militare che cessa dal servizio per infermità*) del Codice, determina una ridefinizione della platea (da "tutti i primi marescialli che siano cessati dal servizio per informità dipendente da causa di servizio a tutti "i luogotenenti e gradi corrispondenti"), che può fruire della promozione al grado di sottotenente della Forza armata di appartenenza.

Sul punto, andrebbe certificato che il cambiamento della platea di riferimento non determini anche la possibilità dell'insorgere di nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente.

Sulle altre norme dell'articolo, ritenuto il tenore ordinamentale delle stesse, nulla da osservare.

Articolo 2
(Disposizioni a regime in materia di Ufficiali)

L'articolo, al comma 1, novella disposizioni di riordino in materia di reclutamento, stato giuridico avanzamento del personale militare appartenente alla categoria degli Ufficiali. In particolare:

- la lettera *a)* modifica l'articolo 540 (*Potere di spesa*) del codice e, coerentemente con il futuro assetto della categoria degli Ufficiali, estende l'esercizio del potere di spesa a tutti gli Ufficiali superiori che esercitano la funzione di comando/direzione di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa;
- la lettera *b)* emenda l'articolo 625 (*Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali*) del Codice cassando la distinzione fra Ufficiali inferiori e superiori, divenuta pletorica poiché riportata nel rinovellato articolo 627 del Codice;
- la lettera *c)* rimodula l'articolo 652 (*Alimentazione straordinaria dei ruoli normali*) del Codice, innalzando a 35 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi straordinari per Ufficiali dei ruoli normali, allo scopo di ampliare il bacino dei possibili candidati e uniformare il limite di età con quello previsto per la partecipazione al concorso straordinario per i ruoli speciali di cui all'articolo 658 del Codice, come modificato dal presente decreto.

La novella, inoltre, al comma 2, sostituisce le figure professionali del capitano di lungo corso e del capitano di macchina, a seguito delle modifiche normative intercorse negli anni. La materia dei titoli professionali marittimi, infatti, era disciplinata dal codice della navigazione e dal relativo regolamento attuativo, in particolare dagli articoli 123 e seguenti del codice della navigazione e dagli articoli 248 e seguenti del regolamento di esecuzione dello stesso. L'articolo 7, comma 1-*bis*, della legge 27 febbraio 1998, n. 30 ha modificato l'articolo 123, comma 2, del codice della navigazione, stabilendo che "li Ministro dei Trasporti con proprio decreto definisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni marittime per la gente di mare e ne disciplina la relativa attività di certificazione". A ciò, si aggiunge che, a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione sugli *standard* di addestramento, certificazione e tenuta della guardia (STCW'78), più volte emendata, e ratificata in Italia con la legge 21 novembre 1978, n. 739, lo Stato italiano ha regolato le nuove abilitazioni con le disposizioni di cui al decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007, con il quale sono state istituite le nuove qualifiche e abilitazioni di coperta e di macchina, tra cui il primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT e il primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW. Ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, che prevede, all'articolo 3, commi 2 e 3, rispettivamente la figura professionale di primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT1 e primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW;

- la lettera *d)* modifica l'articolo 655(Alimentazione dei ruoli speciali) del Codice, elevando a 35 anni il limite di età e prescrivendo il possesso almeno della laurea (triennale) ai fini dell'arruolamento nella categoria degli Ufficiali del ruolo speciale delle Forze armate. La novella, inoltre:
  - stabilisce che possono accedere alla predetta categoria degli Ufficiali del ruolo speciale anche i frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che:
    - pur non avendo completato il 2° e 3° anno del ciclo formativo, siano comunque in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea;
    - iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, abbiano superato gli esami del terzo armo e siano idonei in attitudine militare, purché, qualora sprovvisti di laurea, conseguano tale titolo di studio entro l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano;
  - inserisce la possibilità di aprire il concorso nei ruoli speciali al personale della categoria dei graduati (ruolo volontari in servizio permanente), rendendo a regime una disposizione ora transitoria inserita nell'articolo 2196-*bis*;
- la lettera *e)* inserisce nel Codice l'articolo 655-*bis (Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti)* che, mosso da finalità di valorizzazione dei gradi apicali del ruolo marescialli, consente alle Forze armate di alimentare il ruolo speciale anche con sottufficiali nel grado di primo maresciallo e luogotenente in possesso almeno della laurea, in deroga ai limiti di età contemplati dall'articolo 655 del Codice e comunque in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso;
- la lettera *f)* modifica l'articolo 658 (*Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali*) del Codice, innalzando al 35 anno di età il limite per la partecipazione ai concorsi straordinari per Ufficiali dei ruoli speciali, ossia banditi in caso di vacanza di particolari posizioni organiche. Lo scopo è di assicurare ai frequentatori di corsi di lauree specialistiche (medicina e chirurgia, fisica, chimica, etc.) le stesse possibilità di accesso ai ruoli speciali garantite agli altri concorrenti, cui è richiesto il possesso della sola laurea (triennale);
- la lettera *g)* sostituisce l'articolo 667(*Concorsi straordinari*) del codice, dispensando gli Ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Forze armate, dal requisito della laurea prescritto per la partecipazione ai concorsi straordinari per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale. Il regime derogatorio, che comunque stabilisce il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, è motivato dalla specificità del personale cui è

rivolto, trattandosi di militari altamente specializzati in possesso di brevetto di pilota e/o navigatore militare che hanno prestato servizio per almeno undici anni;

- le lettere *h)*, *l)* e *f)* armonizzano rispettivamente gli articoli 728, 729 e 731 del Codice (concernenti la formazione degli Ufficiali del ruolo normale della Marina) con le novelle introdotte dal presente provvedimento:
  - sopprimendo dalle relative rubriche il termine "subalterni", in linea con la suddivisione delle categorie degli Ufficiali normata nella nuova formulazione dell'articolo 627;
  - cassando, conseguentemente, dal comma 1 dell'articolo 729 la parola "subalterni;
- la lettera *m)* modifica l'articolo 732 (*Mancato completamento degli iter formativi*) del Codice ed introduce disposizioni volte a modificare gli effetti del mancato superamento degli studi accademici e/o del mancato conseguimento del prescritto diploma di laurea per gli Ufficiali dei ruoli normali dell'Aeronautica militare. In particolare, per tali Ufficiali è previsto il trasferimento d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli;
- la lettera *n)* sostituisce l'articolo 801(Ufficiali in soprannumero agli organici) del Codice allo scopo di ampliare le categorie destinatarie del collocamento degli Ufficiali in soprannumero agli organici e comunque fino ad un massimo di n. 155 unità, includendovi:
  - gli Ufficiali impiegati nelle sedi delle Rappresentanze diplomatiche all'estero in qualità di Addetti militari. Tali sedi, concernenti lo schieramento degli Addetti militari all'estero, sono definite con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
  - l'Ufficiale generale cui è stata conferita la carica di Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri, a similitudine del Consigliere militare della Presidenza della Repubblica, La proposta non comporta nuovi oneri finanziari poiché il contingente complessivo di Ufficiali da porre in soprannumero agli organici che può essere impiegato per esigenze di "altre amministrazioni" è stabilito durante l'elaborazione del progetto di Bilancio approvato dal MEF. Per l'Arma dei carabinieri, il contingente massimo di posizioni soprannumerarie è fissato in 10 unità di Ufficiali;
- la lettera *o)* abroga l'articolo 837(*Generali, colonnelli e gradi corrispondenti*) del Codice, la cui disciplina è assorbita nella nuova formulazione dell'articolo 838 in materia, tra l'altro, di competenze dei generali,colonnelli e gradi corrispondenti;
- la lettera *p)* modifica l'articolo 838 (*Ufficiali sino al grado di tenente colonnello e corrispondenti*) del Codice per adeguarlo al disposto del nuovo articolo 627, indicando competenze e compiti della categoria degli Ufficiali;
- la lettera *q)* introduce il comma l-*bis* all'articolo 1053 (*Formazione delle aliquote di valutazione degli Ufficiali*) del Codice. La modifica disciplina le modalità di inserimento nell'aliquota di valutazione dei contrammiragli del neo costituito corpo del Genio della Marina, introdotto con il decreto legislativo 26 aprile 2016, n, 91 che prevede tre specialità caratterizzanti il corpo (genio navale, armi navali e infrastrutture). Dal grado di contrammiraglio gli Ufficiali sono ora inclusi in un'unica aliquota di valutazione secondo l'ordine di anzianità posseduta prima della costituzione del Corpo, secondo le modalità di cui all'articolo 797, comma 3, al fine di consentire una valutazione dalla quale discenda un'unica graduatoria di merito;
- la lettera *r)* introduce l'articolo 1072-*ter* del Codice in materia di ricostruzione della carriera per il personale militare che, avendo prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni, rientra nella Forza armata di appartenenza. La disposizione è volta ad assicurare parità di trattamento ed equi ordinazione con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, prevedendo un sistema di promozione che tiene conto degli incarichi e della qualifica posseduta durante il servizio presso le altre amministrazioni;

- la lettera *s)* sostituisce l'articolo 1519 del Codice al fine di introdurre nuove disposizioni in materia di avanzamento del maestro direttore della banda musicale. In particolare, viene stabilito il sistema di avanzamento al grado di tenente colonnello (e gradi corrispondenti):
  - ad anzianità, per le tre Forze armate;
  - a scelta, per l'Arma dei carabinieri, la cui valutazione avviene al compimento di otto, anziché cinque, anni di permanenza nel grado. Viene introdotto, inoltre, il sistema di avanzamento unicamente a scelta per il grado di colonnello e gradi corrispondenti.
- la lettera *t)* modifica l'articolo 1520 del Codice, {issando il grado di maggiore quale livello apicale per il maestro vice direttore della banda musicale e prevedendo che quest'ultimo venga valutato dai superiori gerarchici al compimento di cinque anni di anzianità di grado, anziché due.

La RT riferisce che l'articolo al comma 1 novella disposizioni di riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente alla categoria degli Ufficiali. In particolare:

- a lettera *a),* modifica l'articolo 540 del codice e, coerentemente con il futuro assetto della categoria degli Ufficiali, estende l'esercizio del potere di spesa a tutti gli Ufficiali superiori che esercitano la funzione di comando/direzione di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa;
- la lettera *b)* aggiorna l'articolo 628 del Codice cassando la distinzione tra Ufficiali inferiori e superiori, divenuta pletorica poiché riportata nel rinovellato articolo 627 del Codice;
- la lettera *c)* si rimodula 1"articolo 652 del Codice, innalzando a 35 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi straordinari per Ufficiali dei ruoli normali, allo scopo di ampliare il bacino dei possibili candidati e uniformare il limite di età con quello previsto per la partecipazione al concorso straordinario per i ruoli speciali di cui all'articolo 658 del Codice, come modificato dal presente decreto;
- la lettera *d)* si modifica l'articolo 655 del Codice, elevando a 35 anni il limite di età e prescrivendo il possesso almeno della laurea (triennale) ai fini dell'arruolamento nella categoria degli Ufficiali del ruolo speciale delle Forze armate. La novella, inoltre stabilisce che possono accedere alla predetta categoria degli Ufficiali del ruolo speciale anche i frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che:
  - pur non avendo completato il 2° e 3° anno del ciclo formativo, siano comunque in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea;
  - iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, abbiano superato gli esami del terzo anno e siano idonei in attitudine militare, purché, qualora sprovvisti di laurea, conseguano tale titolo di studio entro l'armo di inserimento in aliquota per la promozione a capitano;
  - inserisce la possibilità di aprire il concorso nei ruoli speciali al personale della categoria dei graduati (ruolo volontari in servizio permanente), rendendo a regime una disposizione ora transitoria inserita nell'articolo 2196-*bis*;
- la lettera *e)* inserisce nel Codice l'articolo 655-*bis* che, mosso da finalità di valorizzazione dei gradi apicali del ruolo marescialli, consente alle Forze armate di alimentare il ruolo speciale anche con sottufficiali nel grado di primo maresciallo e

luogotenente in possesso almeno della laurea, in deroga ai limiti di età contemplati dall'articolo 655 del Codice e comunque in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso;

- la lettera *f)* modifica l'articolo 658 del Codice, innalzando al 35° anno di età il limite per la partecipazione ai concorsi straordinari per Ufficiali dei ruoli speciali, ossia banditi in caso di vacanza di particolari posizioni organiche. Lo scopo è di assicurare ai frequentatori di corsi di lauree specialistiche (medicina e chirurgia, fisica, chimica, etc.) le stesse possibilità di accesso ai ruoli speciali garantite agli altri concorrenti, cui è richiesto il possesso della sola laurea (triennale);
- la lettera *g)* integra l'articolo 667 del codice, dispensando gli Ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Forze armate, dal requisito della laurea prescritto per la partecipazione ai concorsi straordinari per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale. Il regime derogatorio, che comunque stabilisce il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, è motivato dalla specificità del personale cui è rivolto, trattandosi di militari altamente specializzati in possesso di brevetto di pilota e/o navigatore militare che hanno prestato servizio per almeno undici anni;
- le lettere *h)*, *i)* e *l)* armonizzano rispettivamente gli articoli 728, 729 e 731 del Codice (concernenti la formazione degli Ufficiali del ruolo normale della Marina) con le novelle introdotte dal presente provvedimento:
  - sopprimendo dalle relative rubriche il termine "subalterni", in linea con la suddivisione delle categorie degli Ufficiali normata nella nuova formulazione dell'articolo 627;
  - cassando, conseguentemente, dal comma 1 dell'articolo 729 la parola "subalterni;
- la lettera *m)* modifica l'articolo 732 del Codice ed introduce disposizioni volte a modificare gli effetti del mancato superamento degli studi accademici e/o del mancato conseguimento del prescritto diploma di laurea per gli Ufficiali dei ruoli normali dell'Aeronautica militare. In particolare, per tali Ufficiali è previsto il trasferimento d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli;
- la lettera *n)* modifica l'articolo 801 del Codice e mira ad ampliare le categorie destinatarie del collocamento degli Ufficiali in soprannumero agli organici e comunque fino ad un massimo di 155 unità, includendovi:
  - gli Ufficiali impiegati nelle sedi delle Rappresentanze diplomatiche all'estero in qualità di Addetti militari. Tali sedi, concernenti lo schieramento degli Addetti militari all'estero, sono definite con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
  - l'Ufficiale generale cui è stata conferita la carica di Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri, a similitudine del Consigliere militare della Presidenza della Repubblica.

La disposizione integra il contingente di 145 unita, come determinato con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1997 n. 490 e successive modificazioni e integrazioni, con 10 unità aggiuntive da destinare a favore di Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri innalzando il limite complessivo a 155 unità. Gli oneri derivanti dalla previsione di tali unità aggiuntive è riportata al punto 2.a. dell'annesso 1.

- la lettera *o)* abroga l'articolo 837 del Codice, la cui disciplina è assorbita nella nuova formulazione dell'articolo 838 in materia, tra l'altra, di competenze dei generali, colonnelli e gradi corrispondenti;
- la lettera *p)* modifica l'articolo 838 del Codice per adeguarlo al disposto del nuovo articolo 627, indicando competenze e compiti della categoria degli Ufficiali;
- la lettera *q)* introduce il comma l-*bis* all'articolo 1053 del Codice.

  La modifica disciplina le modalità di inserimento nell'aliquota di valutazione dei contrammiragli del neo costituito corpo del Genio della Marina, introdotto con il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 che prevede tre specialità caratterizzanti il corpo (genio navale, anni navali e infrastrutture). Dal grado di contrammiraglio gli Ufficiali sono ora inclusi in un'unica aliquota di valutazione secondo l'ordine di anzianità posseduta prima della costituzione del Corpo, secondo le modalità di cui all'articolo 797, comma 3, al fine di consentire una valutazione dalla quale discenda un'unica graduatoria di merito;
- la lettera *r)* introduce l'articolo 1072-*ter* del Codice in materia di ricostruzione della carriera per il personale militare che, avendo prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni, rientra nella Forza armata di appartenenza. La disposizione è volta ad assicurare parità di trattamento ed equiordinazione con il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, prevedendo un sistema di promozione che tiene conto degli incarichi e della qualifica posseduta durante il servizio anche presso le altre amministrazioni;
- la lettera *s)* modifica l'articolo 1519 del Codice al fine di introdurre nuove disposizioni in materia di avanzamento del maestro direttore della banda musicale. In particolare, viene stabilito il sistema di avanzamento al grado di tenente colonnello (e gradi corrispondenti):
  - ad anzianità, per le tre Forze armate;
  - a scelta, per l'Arma dei carabinieri, la cui valutazione avviene al compimento di otto, anziché cinque, anni di permanenza nel grado. Viene introdotto, inoltre, il sistema di avanzamento unicamente a scelta per il grado di colonnello e gradi corrispondenti.
- la lettera *t)* modifica l'articolo 1520 del Codice, fissando il grado di maggiore quale livello apicale per il maestro vice direttore e prevedendo che quest'ultimo venga valutato dai superiori gerarchici al compimento di cinque anni di anzianità di grado, anziché due.

Precisa, infine, che le disposizioni di cui al presente articolo non generano oneri ad eccezione delle modifiche intervenute con la lettera *n)* la cui quantificazione e la relativa

copertura è riportata al punto 2.a. dell'annesso 1 e con le lettere *s)* e *t)* la cui quantificazione e la relativa copertura è riportata al punto 2.b. dell'annesso 1.

Al riguardo, appaiono di particolare interesse le norme che modificano a regime le disposizioni concernenti i ruoli Ufficiali delle Forze armate, di cui alle lettere *n), r),s)* e *t)*.

In primis, sulla lettera *n)*, laddove si provvede alla sostituzione dell'articolo 801 (*Ufficiali in soprannumero agli organici*) del Codice relativo alla specifica disciplina dei ruoli Ufficiali, ivi stabilendosi che sia il DM della Difesa a stabilire annualmente l'aliquota di detto personale, nel limite massimo di n. 155 unità complessive (commi 1 e 6), si evidenzia che rispetto alla norma vigente, il nuovo testo si distingue proprio per la fissazione del predetto tetto, per cui andrebbero forniti dati sull'attuale contingente di Ufficiali in soprannumero al fine di valutare se il citato limite possa avere effetti restrittivi o espansivi. Dal momento che l'annesso 1, punto 2.a. provvede alla definizione dell'onere specificamente riferito all'incremento di n. 10 unità Ufficiali dell'Arma dei carabinieri, rispetto a quadro normativo in vigore, sembrerebbe che l'ammontare del contingente complessivo "interforze" risulti attualmente di 145 Ufficiali.

Quanto ai profili di calcolo del relativo onere, dal momento che l'annesso 1, punto 2.a provvede al calcolo dell'onere relativamente a n. 2 Ufficiali col grado di generale di brigata e n. 8 Ufficiali col grado di Colonnello aventi un'anzianità di 25 anni di servizio (tabella 4), andrebbero fornite spiegazioni sull'adozione di tali figure come parametri, nonché conferme in merito alla congruità del costo medio unitario ivi indicato (presumibilmente, lordo Stato) rispetto ai dati omologhi ricostruibili a partire dai dati ritraibili dal Conto Annuale R.G.S. aggiornato al 2015 (lordo dipendente).[1]

Sul punto, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla piena compatibilità del riordino in esame con i limiti organici previsti dalla legislazione vigente.

A tale riguardo va rammentato che la formazione di posizioni soprannumerarie, sia pure temporanee, dovrebbe essere - ai sensi della normativa contabile - sempre opportunamente "compensata" da misure che ne bilancino gli effetti di maggiori oneri, rendendo, al contempo, indisponibili eventuali posti "equivalenti" sotto il profilo finanziario, nell'ambito della dotazione organica assentita dalla legislazione vigente, sino al loro completo riassorbimento.

In ogni caso, va sottolineato che la tabella riepilogativa degli effetti d'oneri relativi all'annesso 1 (tabella 6) si uniforma alla evoluzione degli oneri indicati in tabella 4.

Sulla lettera *r)*, laddove poi si introduce l'articolo 1072-*ter (Ricostruzione della carriera in determinate situazioni per il personale delle FFAA)* al Codice, va sottolineato che l'automatismo della promozione al grado superiore al rientro da incarichi assolti presso le PA (comma 1, lettere *a)* e *b)* del nuovo articolo) sembrerebbe di per sé idoneo al sorgere di nuovi o maggiori oneri per la legislazione vigente, i cui effetti andrebbero pertanto quantificati e coperti, soprattutto nella parte in cui si prevede l'avanzamento al grado di

[1] Sul punto va sottolineato che il trattamento economico dirigenziale omnicomprensivo indicato dalla R.G.S è di 98 mila euro circa per i dirigenti e di 103,6 mila euro per i generali. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S.,I.G.O.P., Conto Annuale 2015, sul sito internet del dicastero.

colonnello o generale di brigata al rientro, presso l'amministrazione militare, di tutti gli Ufficiali che abbiano rivestito incarichi di seconda fascia ed equiparati presso le PA.

Sulle lettere *s)* e *t)* laddove, rispettivamente, si sostituiscono e si modificano gli articoli 1519 e 1520 del Codice, relativi alla disciplina degli avanzamenti previsti, per i maestri direttori e vice direttori di banda delle FFAA, rispettivamente, fino al grado di colonnello e di tenente colonnello, mentre, ad oggi, gli stessi possono rivestire, al massimo il grado, rispettivamente, di tenente colonnello e capitano, alla luce dei criteri e parametri di computo riportati nell'annesso 1, punto 2.b. (tabelle 5 e 6) e della tavola ivi riportata ai fini della rappresentazione dell'onere annuo atteso per il periodo 2017/2026 (tavola 7), non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbe confermato che le figure in questione corrispondano ai titolari del relativo incarico in servizio presso le sole FF.AA. Esercito, Marina ed Aereonautica, e chiarito quale sia il trattamento per le omologhe figure appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di finanza.

Quanto poi al metodo di computo adottato nella generalità degli oneri in ragione annua derivanti dalla disposizioni contenute nell'articolo in esame,pur considerando che la RT provvede alla certificazione nell'annesso 1, al punto 2. a) e b), dell'impatto finanziario delle medesime per ciascuna annualità del decennio 2017/2026, la determinazione della maggiore spesa annua ivi prevista andrebbe comunque accompagnata da una conferma circa le platee di volta interessate.

In ogni caso, va sottolineato che la tabella riepilogativa degli effetti d'oneri relativi all'annesso 1 (tabella 6) si uniforma alla evoluzione degli oneri indicati in tabella 7.

Articolo 3
(Disposizioni transitorie in materia di Ufficiali)

L'articolo, al comma 1, contiene le disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo degli Ufficiali. In particolare:

la lettera *a)* inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 2196-*bis (Regime transitorio dei reclutamenti degli Ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)* del Codice, al fine di disciplinare, per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il concorso straordinario per titoli, per i luogotenenti che concorrono per l'accesso al ruolo speciale degli Ufficiali, prescrivendo il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché il titolo di laurea;

la lettera *b)* introduce l'articolo *2233-quater (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli Ufficiali)*, il quale disciplina nel periodo transitorio (dal 1° gennaio 2017 fino al 31 ottobre 2019) l'armonizzazione fra il sistema di avanzamento attuale e quello previsto a regime attraverso un sistema di compensazione, tale da consentire dal 2020 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli Ufficiali aventi la permanenza minima nei gradi previsti dalla nuova disciplina;

la lettera *c)* ridenomina la rubrica dell'articolo *2236-bis* del Codice, disciplinando il regime transitorio dell'avanzamento degli Ufficiali del ruolo normale della Marina e aggiunge al dettato della norma i commi 1-*bis*, l-*ter* e 1-*quater*, prevedendo, nella fase transitoria, i periodi minimi di imbarco, le attribuzioni specifiche e i titoli necessari per l'avanzamento degli Ufficiali ivi indicati del ruolo normale della Marina militare;

la lettera *d)* sostituisce l'articolo 2238-*ter (Regime transitorio per i generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica)* del Codice, al fine di disciplinare, con decreto del Ministro della

difesa, per il periodo transitorio, la permanenza minima nel grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado superiore;

la lettera *e)* introduce l'articolo 2242-*bis (Ulteriori disposizioni transitorie per gli Ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aereonautica)***,** che estende nella fase transitoria, in quanto compatibili, agli Ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, le previsioni di cui all'articolo 2236-*bis* comma *1-quater* di pertinenza della Marina militare, ove sussistano analoghe condizioni.

La RT si limita ribadire che il comma 1 contiene le disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo degli Ufficiali. In particolare:

- la lettera *a)* inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 2196-*bis* del Codice, al fine di disciplinare, per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il concorso straordinario per titoli, per i luogotenenti che concorrono per l'accesso al ruolo speciale degli Ufficiali, prescrivendo il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché il titolo di laurea;
- la lettera *b)* introduce l'articolo 2233-*quater*, il quale disciplina nel periodo transitorio (dal 1° gennaio 2017 fino al 31 ottobre 2019) l'armonizzazione fra il sistema di avanzamento attuale e quello previsto a regime attraverso un sistema di compensazione, tale da consentire dal 2020 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli Ufficiali aventi la permanenza minima nei gradi previsti dalla nuova disciplina;
- la lettera *c)* modifica la rubrica dell'articolo 2236-*bis* del Codice, disciplinando il regime transitorio dell'avanzamento degli Ufficiali del ruolo normale della Marina ed inserisce i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, prevedendo, nella fase transitoria, i periodi minimi di imbarco, le attribuzioni specifiche e i titoli necessari per l'avanzamento degli Ufficiali ivi indicati del ruolo normale della Marina militare;
- la lettera *d)* sostituisce l'articolo 2238-*ter* del Codice, al fine di disciplinare, con decreto del Ministro della difesa, per il periodo transitorio, la permanenza minima nel grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti per la valutazione al grado superiore senza modificare il numero di promozioni previste dalla vigente legislazione;
- la lettera *e)* introduce l'articolo 2242-*bis*, che estende nella fase transitoria, in quanto compatibili, agli Ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, le previsioni di cui all'articolo 2236-*bis* comma 1-*quater* di pertinenza della Marina militare, ove sussistano analoghe condizioni.

Le disposizioni dell'articolo 3 non generano oneri finanziari.

Al riguardo, ritenuto il preclaro tenore ordinamentale delle norme e l'assenza di specifiche indicazioni nell'Allegato 1, punto 2, non ci sono osservazioni.

Articolo 4
(Disposizioni a regime in materia di Marescialli)

Il comma 1, contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei marescialli. In particolare:

- la lettera *a)* modifica l'articolo 629(Successione e corrispondenza nei gradi sottufficiali) del Codice e introduce le nuove denominazioni per i gradi del ruolo dei marescialli, istituendo, nello specifico il nuovo grado di luogotenente e le qualifiche di:

- "primo luogotenente" per Esercito, Marina e Aeronautica;

- "luogotenente carica speciale" per l'Arma dei carabinieri;

- "luogotenente cariche speciali" per il Corpo della Guardia di finanza.

La norma introduce, inoltre, la "qualifica speciale" per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti.

Al riguardo, l'introduzione del nuovo grado di luogotenente per il ruolo dei marescialli va letta in parallelo con le seguenti disposizioni:

- la novella all'articolo 627 del Codice, nel quale la carriera dei marescialli è qualificata a sviluppo direttivo;

- la formazione accademica che l'ordinamento militare prevede per il personale del ruolo marescialli, che consegue la laurea al termine di un ciclo formativo triennale che si svolge presso le scuole militari delle rispettive Forze armate di appartenenza. Peraltro va evidenziato che per alcune specialità (es. infermieri, biologi, informatici, ecc.) l'ordinamento militare (articolo 682 del Codice) prevede già il reclutamento attraverso concorso diretto ai cittadini già in possesso di laurea;

- la modifica dell'articolo 1274 (Condizioni particolari per l'avanzamento) del Codice, integrato con il comma 1-*bis*, il quale introduce il requisito della laurea ai fini della promozione al grado di primo maresciallo e di luogotenente.

In relazione alle funzioni attribuite ai marescialli, si tratta di una ulteriore valorizzazione dei loro compiti, che completa un lungo processo di progressivo accrescimento delle mansioni dei marescialli avviato con il decreto legislativo n. 196 del 1995, successivamente sviluppato con il decreto legislativo n. 82 del 2001 e, da ultimo, con il presente provvedimento, che riconosce al personale in argomento le più qualificate funzioni (direttive) di comando, coordinamento e controllo, in corrispondenza alle attribuzioni che l'ordinamento del pubblico impiego e, da ultimo il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, prevede per i dipendenti della pubblica amministrazione "Area Terza";

- la lettera *b)* modifica l'articolo 682 (*Alimentazione dei ruoli dei marescialli*) del Codice allo scopo di disciplinare le categorie di personale che possono accedere, tramite il concorso interno di cui all'articolo 679 (*Modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori*), comma 1, lettera *b)*, al ruolo dei marescialli. La disposizione introduce:

- un criterio di elasticità per le Forze armate nell'individuare i destinatari del concorso, sergenti o volontari in servizio permanente, elevando per questi ultimi i requisiti dell'età anagrafica (da 40 a 45 anni) e degli anni di servizio (da 7 a 10), tenuto altresì conto delle differenti proporzioni fra i due ruoli delle tre Forze armate;

- la facoltà di reclutare gli allievi marescialli attraverso un concorso per soli titoli, riservato al personale appartenente al ruolo sergenti che riveste il grado apicale;

- la lettera *c)* aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 760 (Svolgimento dei corsi e nomina nel grado) del Codice, prevedendo la possibilità per i sergenti vincitori di concorso per il ruolo marescialli di essere destinati, al termine dell'iter formativo, nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza espresse dall'interessato;

- la lettera *d)* modifica l'articolo 839 (*Appartenenti al ruolo Marescialli*) del Codice. Le novelle introdotte sono conseguenti all'istituzione del grado di luogotenente, quale livello apicale del ruolo marescialli, e della qualifica di primo luogotenente, In particolare è valorizzata la formazione accademica e professionale acquisita che giustificano più qualificate funzioni,

- la lettera *e)* introduce il comma 1-*bis* all'articolo 972 (*Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*) del Codice, in materia di ferme ulteriori, prevedendo un ulteriore vincolo di anni cinque anche per coloro che frequentano corsi di qualificazione di controllore del traffico aerea, nonché altri cicli didattici di durata non inferiore ad otto mesi o non inferiore a sei mesi se effettuati all'estero. Con la presente modifica si definiscono in maniera univoca i caratteri qualificanti dei corsi per i sottufficiali dai quali discendono gli obblighi di ferma;

- la lettera *f)* emenda l'articolo 1047 del Codice, in tema di Commissioni permanenti per la valutazione ai fini dell'avanzamento, per adeguarlo ai nuovi ruoli, devolvendo alle stesse anche l'attribuzione delle neo introdotte qualifiche e prevedendo infine:

- la possibilità di costituire ulteriori sottocommissioni, subordinate e funzionali a quella principale per le tre Forze armate;

- l'adeguamento dei membri ordinari della Commissione permanente dell'Arma dei carabinieri al nuovo grado di luogotenente in sostituzione dei marescialli aiutanti;

- la lettera *g)* introduce il comma 1-*bis* all'articolo 1059 (*Avanzamento a scelta dei sottufficiali*) del Codice, richiamando le modalità di avanzamento dei sottufficiali che, pretermessi dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione;

- la lettera *h)* modifica l'articolo 1273 (*Avanzamento a scelta*) del Codice, estendendo ai marescialli la disciplina del sistema di avanzamento prevista per i sergenti (le modalità di avanzamento al grado di luogotenente sono disciplinate dal rinovellato articolo 1282);

- la lettera *i)* introduce il comma 1-*bis* all'art. 1274 (*Condizioni particolare per l'avanzamento*) del Codice, prescrivendo il possesso almeno della laurea (triennale) per l'avanzamento a primo maresciallo, in sistema con il sviluppo direttivo che denota il profilo di carriera dei Marescialli, statuito dal nuovo articolo 627, comma 5, del Codice;

- la lettera *l)* modifica l'articolo 1276 (Articolazione della carriera) del Codice per adeguarlo in ragione dell'istituzione del grado di luogotenente e della qualifica di primo luogotenente;

- la lettera *m)* rimodula l'articolo 1277 (*Forme di avanzamento*) del Codice, recando nuove modalità di avanzamento nel ruolo dei marescialli in conseguenza dell'istituzione del grado di luogotenente e depennando la promozione a scelta per esami al grado di primo maresciallo;

- la lettera *n)* modifica l'articolo 1278 (*Periodi minimi di permanenza nel grado*) del Codice, regolamentando i periodi di permanenza nel grado di:

- maresciallo capo e gradi corrispondenti per l'avanzamento al grado di primo maresciallo;

- primo maresciallo per l'avanzamento al grado di luogotenente;

- la lettera *o)* sostituisce l'articolo 1282 (*Avanzamento al grado di primo maresciallo*) del Codice, introducendo la nuova disciplina per l'avanzamento al grado di luogotenente;

- la lettera *p)* rinomina in *primo luogotenente e "qualifica speciale"*[1] la rubrica del Libro IV, Titolo VII, Capo XVII, Sezione II, in materia di attribuzione di qualifiche per la categoria dei sottufficiali;

- la lettera *q)* sostituisce l'articolo 1323 del Codice, disciplinando le modalità di conferimento della nuova qualifica di primo luogotenente delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, la valutazione caratteristica dell'ultimo triennio (non inferiore a eccellente) e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio, richiamando, anche per l'attribuzione della qualifica, le modalità di avanzamento dei sottufficiali che, pretermessi dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione;

- la lettera *r)* introduce all'articolo 1521, comma 2, la lettera *b-bis)* che, in tema di progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali, stabilisce in 8 anni il periodo di permanenza nel grado di primo maresciallo per la promozione a luogotenente, richiamando la disposizioni in materia di avanzamento al grado di luogotenente delle tre Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;

- la lettera *s)* modifica la rubrica e il dettato dell'articolo 1522 del Codice, in ragione della neo introdotta qualifica di "primo luogotenente" da attribuire al personale del ruolo dei musicisti.

La RT conferma che il comma 1 contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei marescialli. In particolare:

- la lettera *a)* modifica l'articolo 629 del Codice e introduce le nuove denominazioni per i gradi del ruolo dei marescialli, istituendo, nello specifico il nuovo grado di luogotenente e le qualifiche di "primo luogotenente" per i Marescialli e la "qualifica speciale" per i sergenti.

In particolare l'introduzione del nuovo grado di luogotenente per il ruolo dei marescialli va letto in parallelo con le seguenti disposizioni:

- la novella all'articolo 627 del Codice, nel quale la carriera dei marescialli è qualificata a sviluppo direttivo;
- la formazione accademica che l'ordinamento militare prevede per il personale del ruolo marescialli, che consegue la laurea al termine di un ciclo formativo triennale che si svolge presso le scuole militari delle rispettive Forze armate di appartenenza. Peraltro va evidenziato che per alcune specialità (es. infermieri, biologi, informatici, ecc.) l'ordinamento militare (articolo 682/co. 5-*bis* del Codice) prevede il reclutamento attraverso concorso diretto ai cittadini già in possesso di laurea;
- la modifica dell'articolo 1274 del Codice, integrato con il comma 1-*bis*, il quale introduce il requisito della laurea ai fini della promozione al grado di primo maresciallo e di luogotenente.

In relazione alle funzioni attribuite ai marescialli, si tratta di una ulteriore valorizzazione dei loro compiti, che completa un lungo processo di progressivo accrescimento delle mansioni dei marescialli avviato con il decreto legislativo n. 196 del 1995, successivamente sviluppato con il decreto legislativo n. 82 del 2001 e, da ultimo, con il presente provvedimento, che riconosce al personale in argomento le più qualificate funzioni (direttive) di comando, coordinamento e controllo, in corrispondenza alle attribuzioni che l'ordinamento del pubblico impiego e, da ultimo il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, prevede per i dipendenti della pubblica amministrazione "Area Terza"; la lettera *b)* sostituisce il comma 5 dell'articolo 682 indicando le categorie di personale che possono accedere al concorso di cui all'articolo 679, comma 1 lettera *b)* e i titoli all'uopo richiesti;

- la lettera *c)* modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 760 del Codice, prevedendo la possibilità per i sergenti vincitori di concorso per il ruolo marescialli di essere destinati, al termine dell'iter formativo, nella sede di servizio di provenienza o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza;
- la lettera *d)* modifica l'articolo 839 del Codice, le novelle introdotte sono conseguenti all'istituzione del grado di luogotenente, quale livello apicale del ruolo marescialli, e della qualifica di primo luogotenente. In particolare è valorizzata la formazione accademica e professionale acquisita che giustificano più qualificate funzioni.

- la lettera *e)* introduce il comma 1-*bis* all'articolo 972 del Codice, in materia di ferme ulteriori, prevedendo un ulteriore vincolo di anni cinque anche per coloro che frequentano corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo, nonché altri cicli didattici di durata non inferiore ad otto mesi o non inferiore a sei mesi se effettuati all'estero. Con la presente modifica si definiscono in maniera univoca i caratteri qualificanti dei corsi per i Sottufficiali dai quali discendono gli obblighi di ferma;
- la lettera *f)* emenda l'articolo 1047 del Codice, in tema di Commissioni permanenti per la valutazione ai fini dell'avanzamento, per adeguarlo ai nuovi ruoli, dettando inoltre la possibilità di costituire ulteriori sottocommissioni subordinate e funzionali a quella principale;
- la lettera *g)* introduce il comma 1-*bis* all'articolo 1059 del Codice, richiamando le modalità di avanzamento dei sottufficiali che, pretermessi dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione;
- la lettera *h)* modifica l'articolo 1273 del Codice, estendendo ai marescialli la disciplina del sistema di avanzamento prevista per i sergenti (le modalità di avanzamento al grado di luogotenente sono disciplinate dal rinovellato articolo 1282);
- la lettera *i)* introduce il comma l-*bis* all'art. 1274 del Codice, prescrivendo il possesso almeno della laurea (triennale) per l'avanzamento a primo maresciallo» in sistema con lo sviluppo direttivo che denota il profilo di carriera dei Marescialli, statuito dal nuovo articolo 627, comma 5, del Codice;
- la lettera *l)* modifica l'articolo 1276 del Codice per adeguarlo in ragione dell'istituzione del grado di luogotenente e della qualifica di primo luogotenente;
- la lettera *m)* rimodula l'articolo 1277 del Codice, recando nuove modalità di avanzamento nel ruolo dei marescialli in conseguenza dell'istituzione del grado di luogotenente e depennando la promozione a scelta per esami al grado di primo maresciallo;
- la lettera *n)* modifica l'articolo 1278 del Codice, regolamentando i periodi di permanenza nel grado di:
  - maresciallo capo e gradi corrispondenti per l'avanzamento al grado di primo maresciallo;
  - primo maresciallo per l'avanzamento al grado di luogotenente;
- la lettera *o)* sostituisce l'articolo 1282 del Codice, introducendo la nuova disciplina per l'avanzamento al grado di luogotenente;
- la lettera *p)* rinomina in "Primo luogotenente e qualifica speciale" la rubrica del Libro IV, Titolo VII, Capo XVII, Sezione II, in materia di attribuzione di qualifiche per la categoria dei sottufficiali;
- la lettera *q)* surroga l'articolo 1323 del Codice, disciplinando le modalità di conferimento della nuova qualifica di primo luogotenente delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano criteri

più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, la valutazione caratteristica dell'ultimo triennio (non inferiore a eccellente) e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio;

- la lettera *r)* introduce all'articolo 1521, comma 2, la lettera *b-bis)* che, in tema di progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali, stabilisce in 8 anni il periodo di permanenza nel grado di primo maresciallo per la promozione a luogotenente, richiamando la disposizioni in materia di avanzamento al grado di luogotenente delle tre Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
- la lettera *s)* modifica l'articolo 1522 del Codice, in ragione della neo introdotta qualifica di primo luogotenente da attribuire al personale del ruolo dei musicisti.

Conclude riferendo che a dimostrazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con il presente articolo, congiuntamente alle disposizioni previste per il periodo transitorio del ruolo Marescialli, di cui al successivo articolo 5, l'esame dettagliato è riportato ai punti 3.a., 3.b. e 3.c dell'annesso 1.

Orbene, l'annesso 1, punto 3.a provvede a determinare i conseguenti maggiori oneri connessi alla "velocizzazione" della carriera dei marescialli, atteso che il meccanismo dell'avanzamento per "anzianità" anche nella relativa carriera determinerà giocoforza un più rapido incremento della massa salariale rispetto al valore che è da considerarsi già scontato dal 2017 e per gli anni a venire nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

Al fine di determinare gli oneri derivanti dal riordino la RT ha considerato nelle tabelle 8-9 dell'annesso 1, punto 3.a, l'incremento delle consistenze medie nel grado di 1° Maresciallo, per il periodo 2017-2026, con quello derivante dalle nuove modalità di avanzamento previste nel riordino delle carriere, a fronte degli avanzamenti che, nello stesso periodo, si sarebbero avute in assenza di tale provvedimento.

In tal senso, ipotizzando altresì anche l'assorbimento in tre aliquote dei marescialli capo, che sono stati già scrutinati al 2016, per l'avanzamento al grado di I maresciallo e che, all'esito della valutazione, non siano stati promossi per cui la RT ha previsto un'aliquota "straordinaria" per la quale la loro promozione avverrà in tre scaglioni, rispettivamente con decorrenza:

- 01/1/2017 per il primo terzo;
- 01/04/2017 per il secondo terzo;
- 01/07/2017 per l'ultimo terzo.

L'individuazione della platea complessiva dei "beneficiari" del nuovo criterio di avanzamento, ha consentito di pervenire alla stima della maggiore spesa annua complessiva per il bilancio dello Stato per ciascun annualità del decennio 2017/2026 (tabella 12), previa individuazione dei differenziali retributivi unitari - ossia individuando il conseguente maggiore costo unitario, in ragione annua, di primo maresciallo (+ 25 anni di servizio) rispetto e quello di maresciallo capo (+25 anni di servizio) (tavola 10), nonché, al raffronto del trattamento economico sempre di I maresciallo (+25), con quello spettante al maresciallo capo (+10 grado +25 anni servizio) (tavola 11).

L'annesso, poi, al punto 3.b, adottando lo stesso metodo relativo alla velocizzazione della carriera interna dei sottufficiali marescialli (maresciallo, maresciallo capo e I maresciallo),

ha quindi provveduto a quantificare gli oneri relativi all'avanzamento dal grado di primo maresciallo al nuovo grado apicale di luogotenente e al conseguimento della relativa qualifica, in tale grado, di "primo" luogotenente, da attribuire solo ai luogotenenti in possesso di specifici requisiti (tavole 14-15 dell'annesso 1).

Al riguardo, in merito alla quantificazione riportata dalla RT all'annesso 1, punto 3.a (Modifica delle modalità di avanzamento dal grado di Maresciallo Capo al grado di 1° Maresciallo), fermo restando l'esigenza di acquisire conferme in merito alla correttezza dei parametri adottati nella stima del costo annuo, lordo stato, dei differenziali retributivi relativi ai passaggi di grado, andrebbe chiarita la quantificazione degli oneri riportata nella tavola 12. Infatti gli oneri da essa riportati per i marescialli capi con 10 anni (prima riga) coincidono con l'intera platea di incremento della consistenza di 1° maresciallo riportata in tabella 9, non residuando quindi altri soggetti da cui deriverebbero gli oneri invece riportati dalla tabella 12 per i marescialli capi (senza 10 anni, riportati in seconda riga).

In ogni caso, va sottolineato che la tabella riepilogativa degli effetti d'oneri relativi all'annesso 1 (tabella 6) si uniforma alla evoluzione degli oneri indicati in tabella 12.

In relazione all'annesso 1, punto 3.b, sull'istituzione del grado di Luogotenente e della qualifica di 1° Luogotenente, si confermano i rilevi in merito alla non chiara raccordabilità tra i dati riportati nella tabella 16 (sviluppo oneri) e quelli micro concernenti le consistenze medie relative alle consistenze nelle qualifiche di luogotenente (luogotenente semplice e "primo" luogotenente) prima e dopo il riordino, per le annualità del decennio 2017/2026 (tabella 14), e i dati inerenti alla maggiore spesa unitaria stimata per i passaggi alla qualifica di Luogotenente riportati nella tabella 15 (tabella 15).

In ogni caso, va sottolineato che la tabella riepilogativa degli effetti d'oneri relativi all'annesso 1 (tabella 4) si uniforma alla evoluzione degli oneri indicati in tabella 16 ma solo a decorrere dal 2018.

Per il 2017, infatti, se il dato riportato nella tabella 16 è di 1,4 milioni di euro in termini di maggiore spesa, la tavola 4 (Sintesi oneri Allegato I) evidenzia un onere complessivo di 2,9 milioni di euro. Dato, quest'ultimo, su cui andrebbe fornito ogni elemento di chiarificazione.

Articolo 5
(Disposizioni transitorie in materia di Marescialli)

Il comma 1 contiene disposizioni inerenti il regime transitorio per il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento dei Marescialli,In particolare:

- la lettera *a)* inserisce l'articolo 2197-*ter* del Codice che dispone, per il solo anno 2018, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli marescialli riservato ai sergenti e volontari in servizio permanente effettivo delle Forze armate, arruolato ai sensi della legge n, 958/1986, stabilendone altresì i requisiti di partecipazione;
- la lettera *b)* sostituisce l'articolo 2251 del Codice, confinando fino al 2016 le attuali modalità di avanzamento al grado di primo maresciallo, in considerazione che dal 2017 subentrerà il sistema a regime previsto dal «novellato articolo 1277 del Codice;

- la lettera *c)* aggiunge al Codice gli articoli 2251-*bis*, *2251-ter* e *2251-quater,* allo scopo, nella fase transitoria, di:

□ disciplinare le modalità e i requisiti per l'avanzamento al grado di primo maresciallo;

□ riconoscere, dal 1° gennaio 2017, il grado di luogotenente ai primi marescialli già aventi la qualifica di luogotenente;

□ applicare gradualmente le nuove permanenze nel grado di primo maresciallo, ai fini del conferimento del grado di luogotenente, tenendo conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino;

□ rimodulare le permanenze nel grado di luogotenente, ai fini del conferimento della qualifica di "primo luogotenente", in ragione dello sviluppo di carriera maturato alla data del riordino;

- la lettera *d)* modifica l'articolo 2253 del Codice, introducendo disposizioni volte a preservare, fino al 2016, il conferimento della qualifica di luogotenente ai primi marescialli che hanno maturato la permanenza prevista nel grado, in deroga alla rinnovata disciplina prevista a regime.

La RT riferisce sull''articolo 5, comma 1, che la norma contiene disposizioni inerenti il regime transitorio per il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento dei Marescialli. In particolare:

- la lettera *a)* inserisce l'articolo 2196-*ter* del Codice che dispone, per il solo anno 2018, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli marescialli riservato ai sergenti e volontari in servizio permanente effettivo delle Forze armate, arruolato ai sensi della legge n. 958/1986, stabilendone altresì i requisiti di partecipazione;
- la lettera *b)* sostituisce l'articolo 2251, del Codice, confinando fino al 2016 le attuali modalità di avanzamento al grado di primo maresciallo, in considerazione che dal 2017 subentrerà il sistema a regime previsto dal rinovellato articolo 1277 del Codice; i marescialli capo e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2016 e non promossi, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e sono promossi al grado di primo maresciallo ai sensi dell'articolo 1277, comma 1, lettera *a)*;
- la lettera *c)* introduce gli articoli 2251-*bis*, 2251-*ter*, 2251-*quater* del Codice, allo scopo di disciplinare, nella fase transitoria, le modalità e i requisiti per l'avanzamento al grado di primo maresciallo, riconoscere, dal 1° gennaio 2017, il grado di luogotenente ai primi marescialli già aventi la qualifica di luogotenente; applicare gradualmente le nuove permanenze nel grado di primo maresciallo, ai fini del conferimento del grado luogotenente, tenendo conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino; rimodulare le permanenze nel grado di luogotenente, ai fini del conferimento della qualifica di primo luogotenente, in ragione dello sviluppo di carriera maturato alla data del riordino;
- la lettera *d)* modifica l'articolo 2253 del Codice, introducendo disposizioni volte a preservare, fino al 2016, il conferimento della qualifica di luogotenente ai primi marescialli che hanno maturato la permanenza prevista nel grado, in deroga alla rinnovata disciplina prevista a regime.

La dimostrazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con il presente articolo, congiuntamente alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, è riportata al punto 3.a., 3.b. e 3.c. dell'annesso 1.

In particolare, quanto alla lettera *a)*, laddove si introduce l'articolo 2197-*ter* (*Concorso straordinario per il ruolo marescialli*), l'annesso 1, punto 3.c., certifica la metodologia adottata ai fini della determinazione dell'entità di personale del ruolo Sergenti e del ruolo Graduati, che accederà al concorso e transiterà nel ruolo Marescialli.

L'annesso certifica che, sulle 5.600 unità complessive, dall'analisi dei dati rilevati dai rispettivi ruoli, 2.100 verranno ricoperti da personale proveniente dal ruolo Sergenti e 3.500 verranno ricoperti da personale proveniente dal ruolo Graduati - ivi distinguendosi, pertanto, la quantificazione degli effetti finanziari relativi all'onere per i passaggi di carriera e avanzamenti relativi alla platea dei Sergenti (tavola 17-20) da quello che interesserà l'aliquota dei militari provenienti dai Graduati (tavole 22-27).

Le tavole 17 e 18 provvedono alla determinazione della platea di Sergenti maggiori capo e Sergenti maggiori capo q.s. che beneficeranno della promozione tramite concorso straordinario a maresciallo, e dei relativi avanzamenti per anzianità (maresciallo-maresciallo ordinario).

Al riguardo, sulla lettera *a)*, istitutiva di un concorso straordinario nel 2018 per il reclutamento nei ruoli marescialli riservato ai sergenti e volontari in servizio permanente effettivo delle Forze armate, in relazione alle quantificazioni riportate dall'annesso 1, punto 3.c, tavole 17 e 18, andrebbero confermati i contingenti ivi previsti, nonché richiesti elementi di chiarificazione in merito alla congruità dei parametri adottati nella determinazione dei maggiori oneri unitari, stimati assumendo il differenziale di costo unitario annuo (comprensivo della tredicesima mensilità) tra la qualifica di sergente maggiore capo +17 anni di servizio e quella di maresciallo (tabella 19), così come quello tra maresciallo ordinario +17 anni di servizio e quello di caporal maggiore scelto q.s. con 25 anni di servizio (tabella 20), al fine di pervenire a quelli indicati in tabella 21, relativamente ai differenziali di oneri attesi nel biennio 2018-2019, e a decorrere dal 2020.

Ad ogni modo, va considerato che il totale parziale riportato alla tabella 28 relativamente agli avanzamenti per concorso straordinario al ruolo marescialli riservato a sergenti e graduati con una certa anzianità (annesso 1, punto1, lettera *c)*) è coerente con l'ammontare degli oneri indicato in tabella 21.

Quanto poi alla partecipazione al concorso straordinario per il transito al ruolo marescialli relativo al contingente dei graduati di truppa (tabelle 22-27) e in merito ai parametri a valore ivi adottati, appaiono necessarie conferme circa la congruità dei parametri considerati e la decorrenza dei relativi oneri.

Si rileva, ad ogni modo, che la tabella 28, di sintesi degli oneri riportati dalle norme in esame (ivi compresi gli accantonamenti relativi all'eventualità che l'avanzamento di taluni sergenti anziani li porti a percepire un trattamento economico inferiore rispetto a quello in godimento) coincide con gli importi riportati nell'annesso relativamente alle singole disposizioni (onere sergenti, oneri graduati, accantonamento) per ciascuna annualità del decennio.

Sul punto, va segnalato che il dato riportato nella tabella 28 dal 2021 al 2026 reca una previsione di spesa complessiva di 11.351.865 euro annui, mentre la tavola 6, di sintesi

degli oneri illustrati con l'annesso 1, reca una stima annua superiore a tale importo di 39.480 euro annui, riferibile presumibilmente al calcolo degli oneri per i sergenti.

Articolo 6
(Disposizioni a regime in materia di Sergenti)

Il comma 1 contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei Sergenti, in armonia con analoghe modifiche introdotte dalle Forze di polizia per gli omologhi ruoli dei sovrintendenti, Ih particolare:

- la lettera *a)* sostituisce l'articolo 690 del Codice al fine di allineare la disciplina del reclutamento dei sergenti/sovrintendenti alle effettive esigenze delle Forze armate/Arma dei carabinieri, attraverso la ridefinizione dei limiti percentuali dei posti da mettere a concorso interno e il rinvio ad uno o più decreti ministeriali per la disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi;
- la lettera *b)* inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 774 del Codice» prevedendo la possibilità per il personale del ruolo volontari vincitore di concorso per il ruolo sergenti di essere destinato, al termine dell'iter formativo, nella sede di servizio di provenienza o, laddove possibile, in altre sedi
- la lettera c*)* introduce all'articolo 840 del Codice il comma *2-bis,* prevedendo profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei sergenti con "qualifica speciale";
- la lettera *d)* modifica l'articolo 1283 del Codice aggiungendo il comma 1-*bis*, che introduce la nuova "qualifica speciale" per il livello apicale del ruolo dei sergenti;
- la lettera *e)* modifica l'articolo 1285 del Codice, riducendo i periodi di permanenza per l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore capo e di sergente maggiore, rispettivamente da sette a quattro anni e da sette a cinque anni;
- la lettera *f)* introduce l'articolo 1323-*bis* del Codice, che istituisce i requisiti per l'attribuzione della "qualifica speciale" ai sergenti maggiori capi delle tre Forze armate, disciplinandone le modalità di conferimento. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, la valutazione caratteristica dell'ultimo triennio (non inferiore a superiore alla media) e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio, richiamando, anche per l'attribuzione della qualifica, le modalità di avanzamento dei sottufficiali che, pretermessi dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione.

La RT riferisce sull'articolo che esso contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei Sergenti, in armonia con analoghe modifiche che le Forze di polizia hanno introdotto ovvero stanno introducendo per gli omologhi ruoli dei sovrintendenti. In particolare:

- la lettera *a)* modifica l'articolo 690 del Codice ed è volta ad allineare la disciplina del reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti alle effettive esigenze delle Forze armate, attraverso la ridefinizione dei limiti percentuali dei posti da mettere a concorso e il rinvio ad uno o più decreti ministeriali per la disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi;
- la lettera *b)* inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 774 del Codice, prevedendo la possibilità per il personale del ruolo volontari vincitore di concorso per il ruolo sergenti di essere destinato, al termine dell'*iter* formativo, nella sede di servizio di provenienza o, laddove possibile, in altre sedi;

- la lettera *c)* introduce all'articolo 840 del Codice il comma 1-*bis*, prevedendo profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei sergenti con "qualifica speciale";
- la lettera *d)* modifica l'articolo 1283 del Codice aggiungendo il comma 1-*bis*, che introduce la nuova "qualifica speciale" per il livello apicale del ruolo dei sergenti;
- la lettera *e)* modifica l'articolo 1285 del Codice, riducendo i periodi di permanenza per l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore capo e di sergente maggiore, rispettivamente da sette a quattro anni e da sette a cinque anni;
- la lettera *f)* introduce l'articolo 1323-*bis* del Codice, che istituisce i requisiti per l'attribuzione della "qualifica speciale" ai sergenti maggiori capi delle tre Forze armate, disciplinandone le modalità di conferimento. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, la valutazione caratteristica dell'ultimo triennio (non inferiore a superiore alla media) e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio.

Conclude affermando che la dimostrazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con il presente articolo, congiuntamente alle disposizioni previste per il periodo transitorio del ruolo Sergenti, di cui al successivo articolo 7, sono riportate al punto 4.a. e 4.b dell'annesso 1.

L'annesso 1, punto 4.a, della RT provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dalla modifica delle permanenze per l'avanzamento dal grado di Sergente a quello di Sergente Maggiore, considerando il numero di unità di personale che verranno promosse in "anticipo" per la differenza di costo tra il Sergente ed il Sergente Maggiore (a parità di anzianità assoluta), sottolineando che al fine di armonizzare la progressiva riduzione della permanenza nel grado di Sergente ed evitare scavalcamenti tra personale di corsi differenti si rende altresì necessario un periodo transitorio che interesserà i Sergenti che hanno rivestito il grado nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, conseguendone che ai Sergenti con anzianità 2010, verrà attribuita anzianità convenzionale da Sergente Maggiore al 01/01/2017, e a quelli con anzianità 2011, verrà attribuita anzianità convenzionale da Sergente Maggiore al 02/01/2017, a quelli con anzianità 2012 verrà attribuita anzianità convenzionale da Sergente Maggiore al 03/01/2017.

Le anzianità "convenzionali" riportate nella tavola 29, consentono l'individuazione dei contingenti annuali dei Sergenti che beneficeranno di 1 o 2 annui di anticipazione rispetto alla anzianità utile ai fini dell'avanzamento prevista dalla legislazione vigente (tabella 30).

Una volta individuato l'onere unitario (corrispondente al differenziale annuo tra il trattamento economico spettante al sergente maggiore e quello spettante al sergente con 10 anni di anzianità di servizio (tabella 31), si previene così alla determinazione del maggiore onere annuo per il periodo 2017/2026 (tabella 32).

L'annesso 1, punto 4.b, provvede poi alla determinazione del maggiore onere, considerando che la spesa derivante dalla modifica delle permanenze per l'avanzamento dai grado di Sergente Maggiore a quello di sergente Maggiore Capo è determinata tenendo conto del numero di unità di personale promosse in anticipo per la differenza di costo tra il

Sergente Maggiore ed il Sergente Maggiore Capo (a parità di anzianità assoluta) per il periodo di anticipo. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, è stato definito, per l'avanzamento al grado di Sergente Maggiore Capo e per l'attribuzione della Qualifica Speciale, un periodo "transitorio".

In particolare, viene rimodulata la permanenza nel grado di Sergente Maggiore e in quello di Sergente Maggiore Capo in maniera da assicurare un progressivo avvicinamento alle permanenze previste a regime e garantire, per il personale promosso in prima valutazione, la somma delle tre permanenze nel grado di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore capo, ai fini dell'attribuzione della "Qualifica Speciale" pari a 17 anni (periodo espressamente previsto a regime dal presente decreto legislativo).

La tabella 33 dell'annesso 1 fornisce in proposito il quadro delle permanenze minime nei gradi di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore capo, pervenendo cosi alla definizione delle platee annue relative ai Sergenti maggiori che per effetto del riordino conseguano un anticipo (di 1, 2, 3 anni) rispetto alla anzianità minima indispensabile alla valutazione ai fini di avanzamento (tabella 34).

L'individuazione del differenziale tra costo unitario annuo del sergente maggiore con almeno 17 anni di servizio e quello del sergente maggiore Capo con almeno 17 anni di servizio (tabella 35), moltiplicata con la platea annua dei sergenti maggiori "anticipatari", dovrebbe consentire l'individuazione del maggior onere medio complessivo lordo, in ragione annua, per il bilancio dello Stato (tabella 36).

Al riguardo, in relazione alle quantificazioni riportate nell'annesso 1, punto 4.a (Riduzione anni di permanenza nel grado di sergente per l'avanzamento al grado di sergente maggiore), sarebbe opportuna una conferma in merito alle platee di sergenti che risulteranno beneficiari di 1 o 2 anni di anticipo negli avanzamenti; si certifica che il differenziale retributivo tra il trattamento economico spettante in ragione annua al sergente maggiore e al sergente maggiore con 10 anni di servizio consente di pervenire alla quantificazione dell'onere complessivo annuo riportato nella tavola 32. Onere, quest'ultimo, che corrisponde a quello analiticamente indicato dalla tavola 4, di sintesi di tutti gli oneri considerati nell'annesso 1.

Venendo alla lettera *f)*, laddove si provvede ad inserire l'articolo 1323-*bis* (*Attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo delle FF.AA.*), andrebbero forniti elementi di chiarificazione circa il passaggio dalla quantificazione della platea (tabella 34) e l'indicazione dell'onere unitario al costo complessivo annuo della misura che, ameno ad un primo esame, non è immediato.

In ogni caso, si certifica che la tabella 4, di riepilogo con gli oneri riportati in annesso 1, riporta i medesimi dati di spesa complessiva annua cifrati nella tabella 36.

Articolo 7
(Disposizioni transitorie in materia di Sergenti)

L'articolo 7, comma 1, contiene disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti. In particolare:

- la lettera *a)* sostituisce integralmente il contenuto dell'articolo 2198 del Codice, ora recepito dal rinovellato articolo 690, con una norma di salvaguardia per i concorsi già in atto all'entrata in vigore del presente decreto;
- la lettera *b)* introduce gli articoli 2254-*bis*, 2254-*ter* e *2254-quater* del Codice, allo scopo, nella fase transitoria, di:
  - applicare gradualmente le nuove permanenze nel grado di sergente maggiore, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore capo, tenuto conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino;
  - inquadrare i sergenti maggiori capi che hanno già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'anzianità necessaria per il conferimento della "qualifica speciale" e armonizzare le nuove permanenze nel grado di sergente maggiore capo ai fini del conferimento della qualifica medesima;
  - prevedere per il personale che già rivestiva il grado di sergente maggiore, i criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini della corresponsione del parametro stipendiale previsto per i sergenti maggiori capo *+4* (come da tabella allegata al presente provvedimento).
- la lettera *c)* aggiunge al Codice l'articolo *2254-quater.*

La RT ribadisce sull'articolo che ivi sono contenute le disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti. In particolare:

- la lettera *a)* sostituisce integralmente il contenuto dell'articolo 2198 del Codice, ora recepito dal novellato articolo 690, con una norma di salvaguardia per i concorsi già in atto all'entrata in vigore del presente decreto;
- la lettera *b)* introduce gli articoli 2254-*bis*, 2254-*ter* e 2254-*quater* del Codice, allo scopo di:
  - applicare gradualmente le nuove permanenze nel grado di sergente maggiore, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore capo, tenuto conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino;
  - inquadrare i sergenti maggiori capi che hanno già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'anzianità necessaria per il conferimento della "qualifica speciale" e armonizzare le nuove permanenze nel grado di sergente maggiore capo ai fini del conferimento della qualifica medesima;
  - prevedere, come regime transitorio per il personale che già rivestiva il grado di sergente maggiore, i criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini della corresponsione del parametro stipendiale previsto per i sergenti maggiori capo +4.

La dimostrazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con il presente articolo, congiuntamente alle disposizioni di cui al precedente articolo 6, è riportata al punto 4.a. e 4.b. dell'annesso 1.

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni già riferite sull'articolo 6.

Articolo 8
(Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa)

L'articolo contiene al comma 1 disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del ruolo dei graduati e militari di truppa. In particolare:

- la lettera *a)* modifica l'articolo 630 del Codice, introducendo il comma 1-*bis* inerente l'attribuzione della nuova "qualifica speciale" per i caporal maggiori capi scelti. La disposizione è volta ad allineare la successione dei gradi del personale militare del ruolo dei graduati agli omologhi ruoli delle Forze di polizia, che hanno introdotto analoga attribuzione;
- la lettera *b)* sostituisce l'articolo 701, comma 1, del Codice al fine di consentire il reclutamento di personale volontario in ferma prefissata quadriennale nelle componenti specialistiche, fondamentali per il mantenimento dell'elevata valenza operativa delle Forze armate. La possibilità di bandire concorsi mediante una procedura *ad hoc* garantisce, infatti, la capacità di attivare il reclutamento in qualsiasi momento per fronteggiare particolari esigenze;
- la lettera *c)* introduce all'articolo 841 del Codice il comma 1-*bis,* prevedendo profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente con "qualifica speciale";
- la lettera *d)* emenda l'articolo 957 del Codice introducendo ulteriori ipotesi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma nel caso in cui si verifichi il mancato superamento di corsi basici di formazione o la perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale;
- la lettera *e)* modifica l'articolo 1306 del Codice, inserendovi il comma 1-*bis,* che introduce la nuova "qualifica speciale" per il livello apicale del ruolo dei graduati;
- la lettera *f)* rimodula l'articolo 1307 del Codice al fine di ridurre i periodi di permanenza per l'avanzamento al grado di caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente, conformemente al criterio di equi ordinazione tra Forze armate e Forze di polizia;
- la lettera *g)* introduce l'articolo 1307-*bis* del Codice, che contempla i requisiti necessari per l'attribuzione della "qualifica speciale" per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti delle tre Forze armate. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, la valutazione caratteristica dell'ultimo triennio (noti inferiore a superiore alla media) e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio, richiamando, anche per l'attribuzione della qualifica, le modalità di avanzamento dei sottufficiali che, pretermessi dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione;
- la lettera *h)* modifica l'articolo 1318 del Codice, sostituendo il grado di primo maresciallo/maresciallo aiutante (per l'Arma dei carabinieri), con il nuovo grado apicale di luogotenente.

La RT riferisce che l'articolo reca disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del ruolo dei graduati e militari di truppa.

In particolare:

- la lettera *a)* modifica l'articolo 630 del Codice, introducendo il comma 1-*bis*, inerente l'attribuzione della nuova "qualifica speciale" per i caporal maggiori capi scelti. La disposizione è volta ad allineare la successione dei gradi del personale militare del ruolo dei graduati agli omologhi ruoli delle Forze di polizia che hanno introdotto analoga attribuzione;
- la lettera *b)* modifica l'articolo 701, comma 1, del Codice al fine di consentire il reclutamento di personale volontario in ferma prefissata quadriennale nelle

componenti specialistiche, fondamentali per il mantenimento dell'elevata valenza operativa delle Forze armate. La possibilità di bandire concorsi mediante una procedura *ad hoc* garantisce, infatti, la capacita di attivare il reclutamento in qualsiasi momento per fronteggiare particolari esigenze;

- la lettera *c)* introduce all'articolo 841 del Codice il comma 2-*bis*, prevedendo profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente con "qualifica speciale";
- la lettera *d)* emenda l'articolo 957 del Codice introducendo ulteriori ipotesi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma nel caso in cui si verifichi il mancato superamento di corsi basici di formazione o la perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale;
- la lettera *e)* modifica l'articolo 1306 del Codice, inserendovi il comma 1-*bis*, che introduce la nuova "qualifica speciale" per il livello apicale del ruolo dei graduati;
- la lettera *f)* rimodula l'articolo 1307 del Codice al fine di ridurre i periodi di permanenza per l'avanzamento al grado di caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente, conformemente al criterio di equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia;
- la lettera *g)* introduce l'articolo 1307-*bis* del Codice, che contempla i requisiti necessari per l'attribuzione della "qualifica speciale" per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti delle tre Forze armate. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, la valutazione caratteristica dell'ultimo triennio (non inferiore a superiore alla media) e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio;
- la lettera *h)* modifica l'articolo 1318 raccordandolo con il nuovo grado di luogotenente.

Conclude affermando che la dimostrazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con il presente articolo, congiuntamente alle disposizioni previste per il periodo transitorio del ruolo Graduati, di cui al successivo articolo 9, è riportata al punto 5.a. dell'annesso 1.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, alla luce delle considerazioni formulate dalla RT, appaiono di particolare interesse, per i profili di competenza, le norme che modificano a regime alcune disposizioni concernenti la permanenza nei vari gradi nel ruolo graduati delle FF.AA., di cui alle lettere *a),e), f)*.

Analogamente a quanto già rilevato per altre disposizioni, richiamando l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, andrebbero richiesti elementi documentativi a riscontro dell'ipotesi ivi prevista a monte delle platee indicate nella tabella 38 dell'annesso 1, punto 5.a (Riduzione degli anni di permanenza nel grado di Caporal Maggiore Capo per l'avanzamento al grado di Caporal Maggiore Capo Scelto).

In merito ai parametri a valore adottati in riferimento alla quantificazione dell'onere unitario (tabella 39), pari alla differenza tra il trattamento economico annuo tra i due gradi con 17 anni di servizio, si certifica la piena corrispondenza tra i dati ivi riscontrati nella

tabella 40 e quelli riportati alla tavola 4, riassuntiva di tutti gli oneri contenuti nell'annesso 1.

Articolo 9
(Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa)

L'articolo contiene disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenenti alla categoria dei graduati. In particolare, il comma 1 introduce nel Codice l'articolo:

- *2255-bis,* che disciplina il regime transitorio, per il 2017, degli avanzamenti dei caporal maggiori capi al grado di caporal maggiore capo scelto, tenuto conto della pregressa anzianità nel grado;

- *2255~ter,* volto a disciplinare l'attribuzione della qualifica speciale in favore dei caporal maggiori capi scelti che, alla data del 31 dicembre 2016, hanno già maturato una certa anzianità nel grado, sempre che non vi siano i motivi di impedimento di cui all'articolo 1051.

La RT riferisce sull'articolo che lo stesso contiene disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenenti alla categoria dei graduati. In particolare, il comma 1 introduce nel Codice l'articolo;

- *2255-bis,* che disciplina il regime transitorio, per il 2017, degli avanzamenti dei caporal maggiori capi al grado di caporal maggiore capo scelto, tenuto conto della pregressa anzianità nel grado;
- *2255–ter,* volto a disciplinare l'attribuzione della qualifica speciale in favore dei caporal maggiori capi scelti che, alla data del 31 dicembre 2016, hanno già maturato una certa anzianità nel grado, sempre che non vi siano i motivi di impedimento di cui all'articolo 1051.

La dimostrazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con il presente articolo, congiuntamente alle disposizioni di cui al precedente articolo 8, è riportata al punto 5.a. dell'annesso 1.

Al riguardo, si rinvia alla ricognizione degli effetti relativi all'articolo 8.

Articolo 10
(Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare)

L'articolo introduce disposizioni relative al trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, appartenente a più ruoli. In particolare, il comma 1 riporta le modifiche che incidono sulle norme del Codice. Nel dettaglio:

Alla lettera *a)*, si rettifica l'articolo 1791 (*Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata*) del Codice:

- determinando nella misura percentuale del 64% del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale dei volontari in servizio permanente, la retribuzione base dei VFP1;

- fissando al 74% tale misura percentuale per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale,

In sintesi, la norma mira a rendere strutturale per il personale interessato gli euro 80,00 assegnati negli anni 2015/2016 (cd. bonus forze armate).

Alla lettera *b)*, modifica l'articolo 1810 del Codice, estendendo ai maggiori e ai tenenti colonnelli le disposizioni di carattere generale attualmente applicate ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti.

La RT conferma che il comma riporta le modifiche che incidono sulle norme del Codice. Nel dettaglio, conferma che alla lettera *a)* si rettifica l'articolo 1791 del Codice:

- determinando nella misura percentuale del 64% del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale dei volontari in servizio permanente, la retribuzione base dei VFP1;
- fissando al 74% tale misura percentuale per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

Sottolinea che gli oneri sono riportati ai punti 6.b e 6.c, dell'annesso 1.

Per i profili di quantificazione dell'incremento della paga del volontario in ferma prefissata annuale con meno di 12 mesi di servizio dal 60% al 64% del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente, il punto 6.b provvede a proiettare lo sviluppo decennale degli oneri relativi alla della forza bilanciata prevista per il Volontari in Ferma prefissata annuale (non in rafferma) delle Forze armate compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto riportati nella tabella 1, per la differenza di costo come determinata nella tabella 43.

L'annesso 1, punto 6, lettera *c)*, si limita a riferire che, per determinare gli oneri derivanti dall'aumento della percentuale per la determinazione della paga dei volontari in rafferma annuale e dei volontari in ferma prefissata quadriennale dal 70% al 74% del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente, il calcolo dell'onere è stato ottenuto moltiplicando lo sviluppo decennale della forza bilanciata prevista per il Volontari in Ferma prefissata annuale (non in rafferma quadriennale) delle Forze armate compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto riportati nella tabella 1 per la differenza di costo come determinata nella tabella 45.

La tabella n. 46 reca l'indicazione dell'onere annuo per i Volontari in ferma prolungata (4 anni) e in ferma prefissata (1 anno) ma non fornisce la distinta platea numerica dei Volontari costituenti la forza bilanciata per il decennio (tabella 1) che fornisce riscontro ai dati di spesa previsti.

Sulla lettera *b)* la RT si limita ribadire che si modifica l'articolo 1810 del Codice, applicando ai maggiori e ai tenenti colonnelli le disposizioni di carattere generale attualmente applicate ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti;

Rappresenta, inoltre, che la norma non presenta oneri.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, segnalando peraltro che i dati di spesa per il decennio 2017/2026 riportati nelle tabelle 44 e 46 sono identici ai valori indicati, per ciascuna annualità del decennio 2017/206, nella tabella n. 4 di riepilogo degli oneri iscritti nell'annesso 1.

Alla lettera c) aggiunge al Codice gli articoli:

- 1810-*bis* allo scopo di definire gli importi degli stipendi annui lordi degli Ufficiali generali e Ufficiali superiori. Nello specifico, provvedendo a determinare gli importi stipendiali in relazione al grado e anzianità posseduti, superando la dinamica della omogeneizzazione stipendiale;
- 1810-*ter* definisce gli importi annui lordi dell'indennità integrativa speciale per gli Ufficiali generali e ufficiati superiori. Al riguardo si osserva che l'istituto dell'indennità integrativa speciale è previsto per la generalità dei dipendenti pubblici, le cui modalità di calcolo sono stabilite dalla norma istitutiva secondo formule percentuali di rivalutazione in base agli indici ISTAT.

Alla lettera *d)* sostituisce l'articolo 1811 (*Accesso alla dirigenza*) del Codice conseguentemente alla ridefinizione dell'inquadramento stipendiale e alla discendente revisione degli anni per il cd. "abbattimento" (differenza tra anni di servizio e anni indicati nella norma).

Alla lettera *e)* si inserisce l'articolo 1811-*bis* (*Progressione economica*) del Codice, allo scopo di cristallizzare in un provvedimento chiaro ed espresso il meccanismo di progressione economica per classi e scatti per tutto il personale militare del ruolo dirigenti. Il comma 2, invece, prevede la non applicazione del meccanismo di progressione al compimento dei 23 anni dalla nomina a Ufficiale per i maggiori, i tenenti colonnelli e i colonnelli ma soltanto successivamente al compimento del 25° anno dalla nomina a Ufficiale o aspirante.

Alla lettera *f)* rivisita l'articolo 1813 del Codice, al fine di estendere gli scatti per l'invalidità di servizio anche agli Ufficiali generali e Ufficiali superiori.

Alla lettera *g)* modifica l'articolo 1814 (Scatti demografici) del Codice, adeguando le disposizioni in tema di scatti demografici al personale inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali.

Alla lettera *h)* si rimodula l'articolo 1815 (*Incentivi agli Ufficiali dirigenti piloti in servizio permanente effettivo*) del Codice per consentire l'estensione degli incentivi riservati agli Ufficiali piloti in servizio permanente effettivo al personale inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali (ossia con grado superiore a quello di capitano ed equiparato).

Alla lettera *i)* adegua l'articolo 1816 (*incentivi al personale dirigente addetto al controllo del traffico aereo*) del Codice, in materia di incentivi in favore degli addetti al controllo del traffico aereo, al nuovo inquadramento del personale dirigente delle Forze armate.

La RT ribadisce che la norma aggiunge al Codice i due articoli citati, osservando che l'istituto dell'indennità integrativa speciale è previsto per la generalità del dipendenti pubblici, le cui modalità di calcolo sono stabilite dalla norma istitutiva secondo formule percentuali di rivalutazione in base agli indici ISTAT.

Conclude affermando che gli oneri derivanti dalla novella sono riportati nell'annesso 2 punti 2.e. e 2.f.

Le tabelle 2-3 e 4-5 forniscono gli elementi illustrativi circa la metodologia adottata nella determinazione degli oneri per ciascun articolo aggiuntivo in esame.

Sulla lettera d), conferma che la norma sostituisce l'articolo 1811 del Codice conseguentemente alla ridefinizione dell'inquadramento stipendiale e alla discendente revisione degli anni per il cd. "abbattimento" con valori differenziati.

Afferma che la normativa rivisitata disciplina una gradualità idonea a mantenere la verticalizzazione degli inquadramenti stipendiali senza determinare scavalcamenti in caso di promozione.

Per le posizioni economiche considerate all'articolo 1810-*bis*, per le quali non è stato indicato un indice di "abbattimento", l'inquadramento stipendiale è calcolato prendendo a riferimento il trattamento stipendiale iniziale (cd. "piede di livello").

Evidenzia, infine, che gli oneri derivanti dalla presente novella sono dettagliatamente riportati nell'annesso 2 punto 2.g., il quale a sua volta rimanda alla tabella 4 in quanto le modalità di attribuzione stipendiale non sono scindibili da quanto posto in essere per la quantificazione degli oneri connessi con i nuovi importi stipendiali. Precisa inoltre che per le posizioni economiche considerate all'articolo 1810-*bis* per le quali non è stato indicato un indice di abbattimento, l'inquadramento stipendiale è effettuato nel cd. "piede di livello", per il maggiore, con meno di 13 anni dalla nomina ad Ufficiale e con il metodo previsto dall'articolo 4,comma 1, del decreto-legge n. 681 del 1982[2].

La RT ribadisce il contenuto della lettera *e)*, riferendo che gli oneri derivanti dalla novella sono esaminati nell'annesso 2 punto 2.h.

Riferisce poi sulla lettera *f)* che rivisita l'articolo 1813 (*Scatti per invalidità di servizio al personale dirigente*) del Codice, in tema di applicazione degli scatti per l'invalidità di servizio, rendendolo coerente al riordino delle figure del Tenente Colonnello e del Colonnello. Certifica che la norma non presenta oneri.

Sulla lettera *g)*, ribadisce il contenuto della norma.

Conferma che la lettera *h)* rimodula l'articolo 1815 del Codice per consentire l'adeguamento della disciplina in tema di incentivi riservati agli Ufficiali piloti in servizio permanente effettivo al personale inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali (ossia con grado superiore a quello di capitano ed equiparato). Assicura che la norma non presenta oneri.

La RT conferma il contenuto della lettera *i)*, certificando che la stessa non presenta oneri.

Al riguardo, andrebbero richiesti i prospetti di computo adottati, sia nella quantificazione dell'importo lordo dei rispettivi emolumenti (Stipendi e I.I.S.) (tabelle 2 e 4) che nella determinazione delle maggiori spese previste in considerazione delle platee tabelle 3 e 5).

Inoltre, come previsto dalla normativa contabile, sembrerebbe necessaria la distinta evidenziazione degli effetti di al lordo degli oneri a carico dello Stato.

Sugli effetti derivanti dal nuovo articolo 1811 (lettera d), e dal nuovo articolo 1811-*bis* (lettera e) anche se la RT afferma che i relativi effetti non sono scindibili da quelli derivanti dalle precedenti modifiche, andrebbero richieste indicazioni, sia pure di massima, circa l'ammontare di tali importi nell'ambito di quelli omnicompresivi indicati in tabella 4 (importi annui lordi dell'indennità integrativa speciale per i gradi dirigenziali).

Alla lettera *l)* rivisita l'articolo 1817 (Assegno pensionabile al personale dirigente) del Codice, rideterminando l'assegno pensionabile, per Ufficiali generali e Ufficiali superiori delle Forze armate, nel suo

[2] Tale ultima norma prevede che personale dirigente, promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1° gennaio 1983, competa lo stipendio iniziale della nuova posizione, aumentato della metà dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestata nella qualifica di provenienza.

valore in relazione al grado e all'anzianità, in ragione della nuova architettura stipendiale delle posizioni economiche indicata all'articolo 1810-*bis*.

Alla lettera *m)*, si integra l'articolo 1819 (*Indennità di posizione*) del Codice, aggiungendovi i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, ivi stabilendosi le nuove modalità e i criteri per l'attribuzione dell'indennità di posizione riservata ai generali, generali di corpo d'annata/divisione e gradi corrispondenti, i cui importi sono aggiornati con d.P.C.M., su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze.

Alla lettera *n)*, sostituisce l'articolo 1820 (*Indennità dirigenziale*) del Codice, con cui è istituita l'indennità dirigenziale, attribuita a tutto il personale militare a partire dal grado di maggiore in sostituzione del precedente istituto dell'indennità perequativa già prevista per la dirigenza e per il personale ad essa equiparato. L'indennità dirigenziale, che viene attribuita in ragione del grado rivestito, è gerarchizzata, pensionabile e ha effètto sull'indennità di buonuscita.

La RT conferma che la lettera *l)* rivisita l'articolo 1817 del Codice, rideterminando l'assegno pensionabile, per Ufficiali generali e Ufficiali superiori delle Forze armate, nel suo valore in relazione al grado e all'anzianità maturata, in ragione della nuova architettura stipendiale delle posizioni economiche indicata all'articolo 1810-*bis*.

Segnala che gli oneri derivanti dalla presente novella sono riportati nell'annesso 2, punto 2.m il quale assicura che l'assegno pensionabile è stato rideterminato nel suo valore, in relazione al grado e all'anzianità da Ufficiale in considerazione della nuova architettura delle posizioni economiche indicata all'articolo 1810-*bis* (nei termini indicati in valori annui lordi indicati dalla tabella 7) e che i maggiori oneri complessivi di spesa sono riportati nella tabella 8.

Sulla lettera *m)*, conferma che la norma integra l'articolo 1819 (indennità di posizione) del Codice, aggiungendovi i commi l-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, ivi stabilendosi le modalità e i criteri per l'attribuzione d'ora innanzi dell'indennità di posizione riservata ai generali, generali di corpo d'annata/divisione e gradi corrispondenti. Certifica che la norma non presenta oneri.

Sulla lettera *n)*, conferma che ivi si sostituisce il vigente articolo 1820 (*Indennità perequativa*), del Codice, provvedendo ad istituire l'indennità dirigenziale, attribuita a tutto il personale militare dirigenziale a partire dal grado di maggiore in sostituzione del precedente istituto dell'indennità perequativa già prevista per la dirigenza e per il personale ad essa equiparato.

Prosegue sottolineando che l'indennità dirigenziale, che viene attribuita in ragione del grado rivestito, è gerarchizzata, pensionabile e ha effetto sull'indennità di buonuscita.

Segnala che gli oneri derivanti dalla presente novella sono riportati nell'annesso 2 punto 2.o..

Al riguardo, sulla lettera *l)* andrebbero esplicitati i parametri ed i criteri di lettura della tabella 8 (i cui importi hanno segno negativo nel 2018 e dal 2021 in poi).

Con riferimento alla lettera *m)*, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle modifiche, i cui oneri dovranno necessariamente contenersi nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente per la copertura delle indennità in questione, non ci sono osservazioni.

In relazione alla lettera *n)*, posto che l'indennità perequativa è abrogata a seguito della istituzione della indennità dirigenziale, e che la norma provvede all'attribuzione dell'indennità dirigenziale agli Ufficiali dal grado di "maggiore" fino al grado di Generale di Brigata (nuovo art. 1820 COM), nei termini riportati dalla tabella 9, sarebbe utile un quadro di raccordo tra gli importi unitari ivi indicati, in ragione annua, e la maggiore spesa complessiva prevista, per le singole annualità del decennio 2017/2026, dalla tavola 10, fornendosi a tal fine le platee di riferimento per ciascun grado/anno e Forza Armata di riferimento.

Alla lettera *o)* si sostituisce l'articolo 1822 (*Indennità operative al personale dirigente*) del Codice allo scopo di definire le misure dell'indennità operativa di base da attribuire agli Ufficiali generali e superiori e che costituisce la base di calcolo per tutte le altre indennità operative. La disposizione riproduce quella contenuta nelle norme in materia previste dalla legge n. 85/1997 e dal Codice. Tale indennità è interamente computabile nella 13A mensilità.

Alla lettera *p)* si modifica l'articolo 1823 (*Missioni e trasferimento del personale dirigente*) del Codice, in tema di missioni e trasferimenti, estendendo alla nuova dirigenza militare anche il regime di cui all'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011 n. 183 per quanto concerne l'obbligo di fruizione di strutture dell'amministrazione militare per il vitto e l'alloggio in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale e fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio.

Alla lettera *q)* si sostituisce l'articolo 1824 (*Assegni per il nucleo familiare al personale dirigente*) del Codice, prevedendo l'estensione della disciplina sugli assegni per il nucleo familiare anche alla nuova dirigenza militare.

Alla lettera *r)* modifica l'articolo 1825 (*Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente*) del Codice, confermando per gli Ufficiali generali e Ufficiali superiori delle Forze armate l'orario di servizio articolato su 36 ore settimanali e prevedendo anche per loro il compenso per lavoro straordinario eccedente l'orario di servizio.

Alla lettera *s)*, si emenda l'articolo 1826 (*Ulteriori istituti economici per il personale dirigente*) del Codice: - rimodulandone la rubrica e il comma 1, in ragione della nuova dirigenza militare (Ufficiali generali e Ufficiali superiori); - aggiungendovi il comma 1-*bis*, con il quale al medesimo personale dirigente sono attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 18 del D.P.R. n. 487/1994, concernenti l'attribuzione dei compensi per i membri di commissione di concorsi interni all'amministrazione difesa (cd. "gettone di presenza").

La RT ribadisce che la lettera *o)* modifica l'articolo 1822 (*Indennità operative al personale dirigente*) del Codice allo scopo di definire le misure dell'indennità operativa di base da attribuire agli Ufficiali generali e superiori e che costituisce la base di calcolo per tutte le altre indennità operative.

Soggiunge che la disposizione riproduce quella contenuta nelle norme in materia previste dalla legge n. 85/1997 e dal Codice. Tale indennità è interamente computabile nella 13ª mensilità.

Conclude sottolineando che gli oneri derivanti dalla presente novella sono riportati nell'annesso 2 punto 2.p..

Conferma che la lettera *p)*, rivisita l'articolo 1823 del Codice in tema di missioni e trasferimenti, applicando alla nuova dirigenza militare anche il regime di cui all'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011 n. 183, per quanto concerne l'obbligo di fruizione

di strutture dell'amministrazione militare per il vitto e l'alloggio, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale e fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio. Certifica che la norma non presenta oneri.

La RT conferma che la lettera *q)* rimodula l'articolo 1824 del Codice, prevedendo l'applicazione giuridica della disciplina sugli assegni per il nucleo familiare alla nuova dirigenza militare e sempreché il reddito lo permetta. Conclude che la norma, pertanto, non presenta oneri.

Sulla lettera *r)*, la RT all'annesso 2 afferma che le modifiche si rendono necessarie per consentire l'applicazione degli istituti previsti al personale con il grado superiore a quello di capitano ed equiparato; certifica che la norma non presenta oneri.

Sulla lettera s), conferma che la norma emenda l'articolo 1826 del Codice, con il quale alla nuova dirigenza militare sono attribuite le indennità di cui al comma 1 e sono altresì riconosciuti, con il comma l-*bis*, i benefici economici di cui all'articolo 18 del D.P.R. n. 487/1994, concernenti l'attribuzione dei compensi per i membri di commissione di concorsi interni all'amministrazione difesa (ed. "gettone di presenza"). La norma non presenta oneri in quanto il gettone viene attribuito in sostituzione del compenso per lavoro straordinario che ha importo più elevato.

Al riguardo, sulla lettera *o)*, dal momento che l'Allegato riporta gli importi mensili lordi in relazione ai diversi gradi ed anzianità nelle tabelle 11-12, andrebbe comunque richiesto un quadro di raccordo con la rappresentazione dei maggiori oneri previsti per il bilancio dello Stato esposta alla tabella 13 e 14.

In relazione alle modifiche recate dalla lettera *s),* andrebbero richiesti elementi informativi idonei a comprovare la virtuosità finanziaria della norma fornendosi, a tal fine, le fonti normativo-regolamentari a disciplina della formazione e remunerazione dei componenti delle commissioni concorsuali indette dall'amministrazione della Difesa.

Alla lettera *t)* introduce l'articolo 1826-*bis*, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario (una sorta di compenso forfettario giornaliero), nonché per introdurre eventuali modifiche o integrazioni al trattamento economico accessorio aggiungendovi, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli Ufficiali generali e gli Ufficiali superiori. Tale fondo è alimentato con risorse derivanti dalla riduzione di quello previsto dalla legge n. 86/2001, nonché con una quota parte dei risparmi derivanti dall'applicazione della legge 244/2012 (revisione dello strumento militare).

Alla lettera *u)* si modifica l'articolo 1870 del Codice conseguentemente all'abrogazione dell'indennità perequativa e dell'assegno di valorizzazione dirigenziale in essa richiamati, da non conteggiare ai fini del calcolo dell'indennità di ausiliaria. In sostituzione di questi istituti è stata inserita l'indennità dirigenziale, parimenti non conteggiata ai fini del calcolo dell'ausiliaria.

Alla lettera *v)*, si abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 1802 del Codice sulla omogeneizzazione stipendiale, concetto ormai superato in conseguenza della completa revisione del trattamento economico del personale militare dirigente. La norma disciplina il regime transitorio del personale militare percettore del trattamento economico di omogeneizzazione, prevedendo, a seguito dell'abrogazione dell'istituto dell'omogeneizzazione stipendiale, che a tale personale venga attribuito un

assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi incrementi stipendiali previsti a regime dalla presente legge di riordino.

La lettera *z)*, in ragione della nuova classe dirigente delle Forze armate, modifica al Libro VI del Codice, alcune rubriche.

La RT conferma che la lettera *t)* introduce l'articolo 1826-*bis*, prevedendo istituzione di un apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario (una sorta di compenso forfettario giornaliero), nonché per introdurre eventuali modifiche o integrazioni al trattamento economico "accessorio", al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli Ufficiali superiori e gli Ufficiali generali.

Tale fondo è alimentato con risorse derivanti dalla riduzione di quello previsto dalla legge n. 86/2001, nonché con una quota parte dei risparmi derivanti dall'applicazione della legge n. 244/2012 pari ad Euro 9,8 milioni a decorrere dal 2018 (revisione dello strumento militare).

Sulla lettera *u)* riferisce che la norma modifica l'articolo 1870 (*Calcolo dell'indennità di ausiliaria*) del Codice, conseguentemente all'abrogazione dell'indennità perequativa e dell'assegno di valorizzazione dirigenziale in essa richiamati, da non conteggiare ai fini del calcolo dell'indennità di ausiliaria. In sostituzione di questi istituti è stata inserita l'indennità dirigenziale, parimenti non conteggiata ai fini del calcolo dell'ausiliaria. Certifica che la norma non presenta oneri.

Ribadisce che la lettera *v)* abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 1802 del Codice sulla "omogeneizzazione" stipendiale, concetto ormai superato in conseguenza della completa revisione del trattamento economico del personale militare dirigente.

Aggiunge che la norma disciplina il regime transitorio del personale militare percettore del trattamento economico di omogeneizzazione, prevedendo, a seguito dell'abrogazione dell'istituto dell'omogeneizzazione stipendiale, che a tale personale venga attribuito un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi incrementi stipendiali previsti a regime dalla presente legge di riordino.

Al riguardo, sulla lettera *t)* per i profili di copertura, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'effettiva disponibilità dei risparmi permanenti ivi indicati a seguito dell'attuazione della legge sul riordino dello strumento militare.

Il comma 2 introduce una modifica all'articolo 3, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 che, in materia di trattamento pensionistico, estende alle Forze armate l'applicabilità dell'istituto del "moltiplicatore" contributivo, già previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in "ausiliaria".

Il comma 3 sostituisce il comma 3 dell'articolo 4, del decreto-legge n. 681/1982 al fine di disporre il rinvio alle modalità di inquadramento stipendiale per gli Ufficiali dal grado di maggiore o grado superiore previste con il meccanismo disciplinato dall'articolo 1811 del Codice in materia di abbattimento stipendiale.

Il comma 4 aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 24 della legge n. 448/1998 allo scopo di estendere, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate gli adeguamenti economici già previsti per i colonnelli e i generali dal comma 1 della medesima norma.

La RT riferisce che la norma introduce una modifica all'articolo 3, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 che, in materia di trattamento pensionistico, estende alle Forze armate l'applicabilità dell'istituto del "moltiplicatore", già prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria.

Lo scopo della norma è, pertanto, quello di introdurre per il personale delle F.A,, come già avviene per i Carabinieri, una norma che consenta un rivalutazione del montante contributivo.

La modifica è volta ad armonizzare il sistema previdenziale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, garantendo trattamenti omogenei a tutto il personale che opera nel medesimo Comparto. In particolare, l'attribuzione dell'incremento del montante individuale contributivo assume, per il personale militare, carattere compensativo alla ulteriore riduzione dell'indennità di ausiliaria, risolvendo una condizione di iniqua disparità tra le due categorie di personale che, invero, per un mero principio di equità ed uguaglianza, non trova congrua giustificazione.

Trattandosi di norma alternativa al trattamento di ausiliaria non presenta oneri aggiuntivi.

Sul comma 3 rileva che la norma sostituisce il comma 3 dell'articolo 4, del decreto-legge 681/1982 al fine di disporre il rinvio alle modalità di inquadramento stipendiale per gli Ufficiali dal grado di maggiore o grado superiore previste con il meccanismo disciplinato dall'articolo 1811 (*Accesso alla dirigenza*) del Codice in materia di abbattimento stipendiale. Certifica che la norma non presenta oneri.

Sul comma 4 ribadisce il contenuto della norma che è volta a prevedere l'applicazione degli adeguamenti economici, già previsti per i colonnelli e i generali, anche alle figure del Tenente Colonnello e del Maggiore, dirigenzializzate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La norma, conclude, non presenta oneri in quanto tutto il personale interessato è già destinatario di trattamento economico dirigenziale.

Al riguardo, sul comma 2, poiché la norma pone le condizioni per una ampliamento della platea cui è prevista l'applicabilità di un istituto già previsto per altri comparti (Forze di polizia), pone di per sé le condizioni per il formarsi di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica i quali andrebbero quantificati e coperti.

Quanto all'alternatività dell'istituto rispetto all'istituto dell'"ausiliaria", che ne assicurerebbe la compensazione dei relativi effetti finanziari, la citata compensazione andrebbe suffragata dalla illustrazione di dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità.

In relazione al comma 4, va sottolineato che il personale beneficiario dell'estensione in parola, è già destinatario di trattamento economico dirigenziale, indipendentemente dal grado rivestito, ma solo allorché siano comunque trascorsi 13 anni (per l'accesso al t.e. della

dirigenza di secondo livello) e 23 anni (per l'accesso al t.e. relativo alla dirigenza di I fascia).

Ne consegue che, relativamente alla norma in esame, andrebbe valutato se l'estensione del beneficio anche agli Ufficiali non ancora beneficiari del trattamento economico dirigenziale possa o meno configurare l'onere in questione come "maggiore" rispetto ai tendenziali di spesa previsti ai sensi della legislazione vigente.

In tal caso, va da sé che l'onere *de quo* si presenterebbe scoperto, per cui andrebbe quantificato e accompagnato da una idonea copertura a decorrere dal 2018.

Il comma 5 rimodula l'articolo 5 della legge n. 231/1990, abrogando i livelli di maggiore e tenente colonnello dalla "omogeneizzazione" stipendiale.

Il comma 6 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n, 193/2003, inserendovi i commi 1-*bis* 1-*ter* e 1-*quater*, allo scopo di determinare i parametri stipendiali correlati ai nuovi gradi/qualifiche del personale militare, ad esclusione degli Ufficiali generali e Ufficiali superiori, in quanto destinatari del trattamento economico dirigenziale. Nello specifico, la novella prevede rispettivamente:

- la nuova tabella, con decorrenza 1° ottobre 2017, relativa ai parametri stipendiali correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, del personale delle Forze armate, fino al grado di capitano e gradi corrispondenti;
- per i primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data di conseguimento della promozione e fino al 30 settembre 2017, l'attribuzione del parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente;
- per i maggiori e tenenti colonnelli con un'anzianità inferiore a tredici anni dalla nomina a Ufficiale, riattribuzione di uno specifico parametro stipendiale (pari a 154), ma relativamente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017.

La RT afferma che il comma 5 rimodula l'articolo 5 della legge n. 231/1990, abrogando i livelli di maggiore e tenente colonnello dalla omogeneizzazione stipendiale. La completa revisione del trattamento economico del personale militare inserito nella carriera dirigenziale supera, infatti, il concetto di "omogeneizzazione" e di "parziale omogeneizzazione" per gli Ufficiali superiori. Si rende, pertanto, necessario abrogare le norme ritenute incompatibili con l'attuale struttura del trattamento economico. Precisa, infine, che la norma non presenta oneri.

Si sofferma sul comma 6 che modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n, 193/2003, inserendovi i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, allo scopo di determinare i parametri stipendiali correlati ai nuovi gradi/qualifiche del personale militare, ad esclusione degli Ufficiali generali e Ufficiali superiori in quanto destinatari del trattamento economico dirigenziale. Nello specifico, la novella prevede rispettivamente:

- la nuova tabella, con decorrenza 1° ottobre 2017, relativa ai parametri stipendiali del personale delle Forze armate, fino al grado di capitano e gradi corrispondenti;
- per i maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianità dalla nomina a Ufficiale inferiore a tredici anni, l'attribuzione di uno specifico parametro stipendiale (pari a 154), ma relativamente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017.

Precisa infine che gli oneri connessi con la presente novella sono riportati nell'annesso 1, punto 6.a..

Al riguardo, sul comma 6, pur considerando che l'annesso 1, punto 6.a, alla tabella 41 reca la dettagliata indicazione degli effetti d'oneri correlati alla riparametrazione degli stipendi per i singoli gradi, va sottolineato però che la prospettazione non consente il raccordo immediato con l'ammontare degli oneri complessivi in ragione annua esposti nella tavola 42, ivi mancandosi di fornire, per ciascuna annualità, le platee di riferimento relativamente all'onere previsto distintamente per ciascun grado/profilo professionale.

Il comma 7 ridetermina, a decorrere dal 1° ottobre 2017, l'ammontare mensile lordo dell'importo aggiuntivo pensionabile in favore del personale militare col grado/qualifica apicale e con una certa anzianità nel grado delle categorie dei sottufficiali e graduati, dando cosi un riconoscimento economico a favore di questi ultimi.

Il comma 8 prevede, con decorrenza 1° ottobre 2017, prevede la rideterminazione dei compensi per il lavoro straordinario (feriale, notturno o festivo e notturno festivo) per caporal maggior capo scelto con cinque anni di anzianità di grado; sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità di grado e primo luogotenente.

La RT ribadisce che il dispositivo ridetermina l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185.

Segnala che gli oneri connessi con la presente novella sono riportati nell'annesso 1 punto 6.d. il quale, al fine di determinare l'onere annuale dell'importo aggiuntivo pensionabile attribuito ai Luogotenenti, procede moltiplicando le consistenze annuali determinate in tabella 1 (è stato sommato il personale nel grado Luogotenente e 1° Luogotenente) per l'incremento annuo dell'assegno pensionabile, pari a €160,43 (lordo stato), come determinato nella tabella 48.

Riferisce che il comma 8 istituisce le misure per compenso straordinario per le figure del caporal maggiore capo scelto +5 anni di anzianità di grado, del sergente maggiore capo con +4 anni di anzianità di grado e del Primo Luogotenente.

Poi, segnala che gli oneri connessi con la presente novella sono riportati nell'annesso 1 punto 6.g.. L'annesso richiamato, al fine di determinare gli oneri connessi, fornisce i parametri adottati nel calcolo dei differenziali di costo come determinati nella tabella 51 ivi riportata, per una media di 120 ore di straordinario pro-capite annuo, per il numero medio delle consistenze

Al riguardo, sul comma 7 andrebbe certificata la corrispondenza rispetto alle platee di luogotenenti e I luogotenenti considerate nel decennio 2017/2026 dalla tabella 1 dell'annesso 1. Ad ogni modo, va detto che la maggiore spesa quantificata dalla tabella 28 per le singole annualità del decennio, coincide con l'importo indicato nella tavola 4 relativamente alla contabilizzazione degli oneri inclusi nell'annesso 1 a fini di copertura.

Relativamente al comma 8, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione dei parametri utilizzati per il loro computo. I dati complessivi sono identici a quelli riportati nella tabella n. 4 in relazione alla tabella 4 riassuntiva dei degli oneri contenuti nell'annesso 1.

Il comma 9 prevede, dal 1° gennaio 2017, la rideterminazione dell'importo dell'assegno funzionale annuo lordo per il grado di luogotenente che è fissato in base agli anni di servizio (a seconda se 17, 27 o 32 anni di servizio prestati).

Il comma 10 attribuisce un assegno di 1.707,69 euro annui lordi, dal 1° gennaio 2018, in favore dei capitani e gradi corrispondenti con più di dieci anni dalla nomina a Ufficiale.

Il comma 11 stabilisce in 343,44 euro, dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo di base per il grado di luogotenente.

La RT ribadisce che la norma fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 nelle misure vigenti per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, per il grado di luogotenente.

Quindi, certifica che la norma non comporta oneri.

La RT segnala che il comma 10 attribuisce un assegno funzionale, nella misura annua lorda di euro 1.707,69, cumulabile con l'importo previsto per il grado di capitano dalla tabella di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52.

L'annesso 2, punto z, quantifica l'onere riferendolo a 535 unità interessate individuando una spesa complessiva di 4,1 milioni di euro annui.

Sul comma 11 riferisce che si ridetermina, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente.

L'annesso 2, punto z certifica la neutralità della norma.

Al riguardo, sul comma 10, si osserva che sulla base di una platea di 535 unità, l'onere dovrebbe essere significativamente inferiore ai 4,1 milioni di euro annui indicati (535*1.707,69= 913.614). Sarebbe quindi opportuno un chiarimento in merito alla quantificazione riportata nell'annesso 2.

Relativamente al comma 11, dal momento che di modificano le tabelle allegate ai vari provvedimenti di concertazione, includendo le nuove denominazioni per il personale apicale dei ruoli sottufficiali e graduati e attribuendo gli stessi importi già previsti nelle precedenti denominazioni (espungendo i gradi di maggiore e tenente colonnello e gradi corrispondenti, per le denominazioni dei gradi senza alcun intervento sui compensi), andrebbe confermato che la norma non determina un nuovo e maggiore onere.

Il comma 12 ridetermina, dal 1° gennaio 2017, l'ammontare mensile lordo dell'indennità di impiego operativo aggiuntiva per gli stabilimenti militari di pena prevista per i luogotenenti, fissandola in 308,84.

Il comma 13 fissa in 46 euro, con decorrenza 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia per il grado di luogotenente (III fascia).

Il comma 14 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli importi giornalieri del compenso forfettario di impiego per il grado di luogotenente (III fascia), prevedendo un importo maggiorato per il sabato e la domenica.

Il comma 15 sopprime, dal 1° gennaio 2018, l'assegno di valorizzazione dirigenziale.

La RT ribadisce che il comma 12 ridetermina, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo aggiuntiva per il personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui all'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente.

Ribadisce che il comma 13 ridetermina, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n, 52, per il grado di luogotenente.

Quanto al comma 14, ribadisce il contenuto della norma.

Sul comma 15 afferma che si sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. I risparmi derivanti dal provvedimento sono stati considerati nel calcolo degli oneri relativi all'indennità dirigenziale come specificato nell'annesso 2, punto 2.y.

Al riguardo in relazione al comma 12, si osserva che esso determina un maggiore onere (variabile tra i 3 e i 4 milioni annui) espressamente quantificato nella tabella 5 riepilogativa degli oneri indicati nell'annesso 2, ma non sono forniti i dati alla base della quantificazione e delle previste variazioni annue.

A proposito del comma 13, andrebbe richiesta quantificazione certificata dell'onere annuo previsto.

In relazione al comma 14, si evidenzia che la norma è suscettibile di determinare un maggiore onere al momento sprovvisto di quantificazione e copertura.

Il comma 16 prevede che il contributo straordinario (pari a 80 euro mensili) introdotto, in favore del personale militare non destinatario di trattamento economico dirigenziale, dall'articolo 1, comma 972 della legge di stabilità 2016 e prorogato dall'articolo 1, comma 364, della legge di bilancio 2017, sia corrisposto fino al mese di settembre 2017. Specifica, inoltre, che alla medesima data del 30 settembre 2017, sia comunque corrisposto al medesimo personale un assegno *una tantum,* pari a 350,00 euro lordi, teso, sostanzialmente, a compensare la mancata corresponsione del contributo straordinario (ed bonus 80,00 euro/mese) nell'ultimo trimestre 2017.

La RT ribadisce che la norma specifica che il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è corrisposto fino al mese di settembre 2017[3].

---

[3] Si ricorda che il D.P.C.M. 27/02/2017, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 2017, n. 75, ha previsto lo stanziamento di 760 milioni di euro per l'anno 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale finanziamento complessivamente destinato alla:

1) proroga, dal 1° gennaio 2017 e fino all'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e all'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, del contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste;

Al riguardo, non ci sono osservazioni, posto che il comma 365 della legge di bilancio 2017 (232/2016) prevede per il solo anno 2017 la proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste, in alternativa alla definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento del riordino dei ruoli delle Forze armate.

Articolo 11
(Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali)

L'articolo riporta le disposizioni transitorie di coordinamento e finali, allo scopo di garantire una coerente armonizzazione rispetto alla disciplina normativa vigente.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal l gennaio 2017 le tabelle l, 2 e 3 del Codice, riguardanti i criteri, le modalità e i requisiti per l'avanzamento degli Ufficiali dei vari Corpi e ruoli rispettivamente dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono sostituite con le nuove tabelle allegate al presente decreto.

Il comma 2 prevede la decorrenza dal 1 ° gennaio 2018, per alcune delle modifiche in materia di trattamento economico, apportate al Codice dall'articolo 10, comma 1, del presente decreto.

Il comma 3 prevede che la modifica indotta all'articolo 1791 del Codice, relativa alla retribuzione base dei volontari in ferma, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il comma 4 sancisce la decorrenza dal 1° gennaio 2018 delle modifiche apportate dall'articolo 10, commi 3 e 5, del presente decreto alle disposizioni normative afferenti rispettivamente l'istituto dell'abbattimento (decreto-legge n. 681/1982 e successive modificazioni) e quello della "omogeneizzazione" stipendiale (articolo 5 legge n. 231/1990).

Il comma 5 prevede, a decorrere dal 2017, un adeguamento degli organici del personale militare delle Forze armate, attraverso una riduzione complessiva pari a 1.498 unità, come meglio individuata e ripartita nella tabella allegata al presente decreto.

Tale adeguamento consentirà di avere un risparmio, valutato in 145 milioni, il cui ammontare è destinato:

- nel limite del 50% come integrazione/copertura finanziaria per il provvedimento del riordino dei ruoli di cui trattasi, così come era già stabilito dall'articolo 1 della legge n. 244/2012;
- per il rimanente 50%, iscritto su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa.

La RT ribadisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 le tabelle 1, 2 e 3 del Codice, afferenti i criteri, le modalità e i requisiti per l'avanzamento degli Ufficiali dei vari Corpi e ruoli rispettivamente dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono sostituite con le nuove tabelle allegate al presente decreto.

Precisa che gli effetti economici delle differenti permanenze nel grado ai fini dell'avanzamento sono state tenute in considerazione per tutti gli sviluppi degli oneri specificati negli Annessi 1 e 2;

Sui commi 2, 3 e 4 ribadisce il contenuto delle norme.

---

2) copertura degli oneri connessi alla piena attuazione dei predetti provvedimenti di delega sulla revisione dei ruoli, in aggiunta alle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente;

3) copertura, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega sulla revisione dei ruoli di cui ai numeri 1) e 2).

Conferma che il comma 5 prevede, a decorrere dall'anno 2017, un adeguamento degli organici del personale militare delle Forze armate, attraverso una riduzione complessiva pari a 1.498 unità, come meglio individuata e ripartita nella tabella allegata al presente decreto.

Quindi, precisa che per effetto di tale provvedimento le consistenze medie del personale militare nel 2017, dovranno essere complessivamente inferiori di 1.498 unità rispetto al livello fissato per l'anno 2016, con:

- decrementi nelle categorie di: Ufficiali, 1° Marescialli, Marescialli, Graduati e Volontari in ferma quadriennale;
- incrementi nelle categorie di: Sergenti e Volontari in ferma annuale.

Il saldo delle variazioni moltiplicato per i costi medi unitari delle categorie genera un minor onere di circa 145 milioni delle risorse presenti in bilancio sulla base degli stanziamenti per l'anno 2017.

Tale adeguamento consentirà di avere, pertanto, un risparmio, il cui ammontare è:

- destinato, nel limite del 50% come integrazione/copertura finanziaria per il provvedimento del riordino dei ruoli di cui trattasi, così come era già stabilito dall'articolo 1 della legge n. 244/2012;
- iscritto, per il rimanente 50%, su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, e saranno destinati al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative, in aderenza alle previsioni della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Conclude segnalando che la dimostrazione dei risparmi è riportata nell'annesso 3.

L'annesso 3 provvede a moltiplicare le consistenze numeriche da ridurre, distinte per posizione economica, per i costi medi unitari stimati per ogni posizione economica.

La tavola 2 fornisce il dato delle riduzioni da disporre per singola categoria-ruolo.

Precisa che nella tabella 3 sono stati considerati i costi "medi" unitari, per ogni categoria, determinati sulla base dei costi medi unitari per posizione economica concordati con il MEF, in sede di predisposizione del Bilancio 2017-

Al riguardo, per i profili di quantificazione relativi al comma 5, ai fini della determinazione del minor onere derivante dalla riduzione delle consistenze medie (espresse in anni persona per l'anno 2017 rispetto al livello fissato per il 2016) occorre soffermarsi sui criteri di computo adottati per la determinazione del costo unitario annuo.

In relazione alla tabella 3, andrebbero richieste dettagliate rassicurazioni circa il criterio adottato per l'individuazione dei relativi risparmi, se in particolare si è tenuto conto delle specifiche progressioni "retributive" maturate dal personale militare, nell'ambito dei vari ruoli, in ragione dell'anzianità di servizio. Andrebbe pertanto certificata la piena congruità

degli importi ivi indicati, considerati anche gli oneri contributivi che sono posti a carico dell'Amministrazione (Lordo Stato)[4].

Ciò, oltretutto, in considerazione della circostanza che il 50% dei risparmi ivi contabilizzati, per un importo pari a circa 72 milioni di euro circa in ragione annua, concorre alla copertura indicata dall'articolo 12, comma 5.

Il comma 6 introduce l'articolo 2262-*bis* del Codice, dettando disposizioni transitorie sull'omogeneizzazione stipendiale. In particolare, la disposizione è volta a far in modo che al personale militare che, a seguito dell'emanazione del presente decreto, si trovi a percepire un trattamento economico inferiore rispetto a quello precedente, è riconosciuto il diritto ad un assegno *ad personam,* riassorbibile con i successivi incrementi economici derivanti dal provvedimento di riordino; è previsto, inoltre, che agli Ufficiali che, alla data del 1° gennaio 2018, non abbiano maturato un'anzianità pari a 13 anni dalla nomina a Ufficiale, è corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 a decorrere dal compimento del tredicesimo anno dalla nomina a Ufficiale fino alla promozione al grado di maggiore. Per gli Ufficiali poi in servizio che alla data del 1 gennaio 2018, i quali non abbiano maturato 15 anni dalla nomina ad Ufficiale è invece corrisposto un assegno *una tantum* di 180,00 euro mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno dalla nomina a Ufficiale fino alla promozione del grado di maggiore. Gli assegni di cui al presente articolo hanno effetto sulla tredicesima, sul trattamento ordinario di quiescenza, sulla buonuscita, sull'assegno alimentare e sull'equo indennizzo.

La RT ribadisce che il comma 6 introduce l'articolo 2262-*bis* del Codice, dettando disposizioni transitorie sull'omogeneizzazione stipendiale.

In particolare, certifica che la disposizione è volta a far in modo che al personale militare che, a seguito dell'emanazione del presente decreto, percepisce un trattamento economico inferiore rispetto a quello precedente, gli venga attribuito un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi incrementi economici derivanti dal provvedimento di riordino; è previsto, inoltre, che ai capitani e gradi corrispondenti che, alla data del 1° gennaio 2018, non abbiano maturato un'anzianità pari a 13 anni dalla nomina a Ufficiale, è corrisposto un assegno *una tantum* di riordino pari a euro 650,00 a decorrere dal compimento del tredicesimo anno dalla nomina a Ufficiale fino alla promozione al grado di maggiore.

Per gli Ufficiali in servizio che, alla data del 1° gennaio 2018, non abbiano maturato 15 anni dalla nomina ad Ufficiale è invece corrisposto un assegno *una tantum* di 180 euro mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno dalla nomina a Ufficiale fino alla promozione del grado di maggiore. Gli assegni di cui al presente articolo hanno effetto sulla tredicesima, sul trattamento ordinario di quiescenza, sulla buonuscita, sull'assegno alimentare e sull'equo indennizzo.

La RT afferma poi che la norma non presenterebbe oneri in quanto già coperta a legislazione vigente.

In merito al comma 4 dell'articolo 2262-*bis*, certifica che ivi si prevede anche un periodo transitorio per salvaguardare gli Ufficiali che alla data di entrata in vigore del provvedimento rivestono il grado di Capitano e non hanno ancora maturato i 15 anni di

[4] In tal senso, va sottolineato che il Conto Annuale elaborato dal Dipartimento della R.G.S. è ad oggi aggiornato al 31 dicembre 2015 mentre il dato richiamato è stato adottato per la costruzione delle previsioni di spesa 2017.

servizio dalla nomina ad Ufficiale è prevista l'attribuzione di un ulteriore assegno "*una tantum*" di riordino nella misura di 180,00 euro mensili lordi dal compimento del 15° anno dalla nomina ad Ufficiale fino al raggiungimento del grado di Maggiore.

Sottolinea che la norma non presenta oneri aggiuntivi in quanto già coperta dagli stanziamenti di bilancio (indennità-di impiego operativo).

In merito al comma 5 dell'articolo 2262-*bis*, precisa che gli effetti ai fini pensionistici e previdenziali degli assegni si scontano sui commi precedenti.

L'annesso 2, punto 2.W, ribadisce il contenuto del nuovo articolo 2262-*bis* e che la norma non presenta oneri in quanto già coperta dagli stanziamenti di bilancio.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sarebbe utile, a completamento della RT, un quadro analitico degli effetti finanziari di maggiore spesa previsti nel periodo 2017/2026 per effetto della misura in esame, da accompagnarsi alla evidenziazione anche degli effetti indotti per l'erario.

Quanto al periodo transitorio, relativamente agli Ufficiali che non abbiano ancora maturato i 13 anni dalla nomina a Ufficiale, andrebbe richiesto il prospetto di computo relativo alla corresponsione dell'onere *una tantum* di 650 euro a ristoro della penalizzazione che i medesimi ricevono dal nuovo ordinamento della carriera economica.

Inoltre, venendo ai profili di copertura, andrebbe esplicitato il riferimento allo stanziamento già previsto dalla legislazione vigente.

Il comma 7 riporta una disposizione transitoria sull'inquadramento stipendiale degli Ufficiali generali e Ufficiali superiori, salvaguardandolo, al 1° gennaio 2018, in ragione degli anni di servizio effettivamente prestato e di ogni altro periodo computabile ai fini stipendiali (classi e scatti).

La RT conferma che la norma riporta una disposizione transitoria sull'inquadramento stipendiale degli Ufficiali superiori e Ufficiali generali, che salvaguarda, al 1° gennaio 2018, l'inquadramento stipendiale tenendo conto degli anni di servizio effettivamente prestato e di ogni altro periodo computabile ai fini stipendiali (classi e scatti).

Poi, certifica che la quantificazione degli oneri è riportata nell'annesso 2 punto x.

Per i profili di quantificazione, dal momento che la disposizione non crea disallineamenti e oneri aggiuntivi in quanto il personale promosso e omogeneizzato nel periodo precedente è stato inquadrato con le medesime modalità.

Per effetto di tale disposizione tutti gli Ufficiali generali e Ufficiali superiori devono essere inquadrati con le modalità previste dalla stessa.

Sono stati, pertanto, calcolati gli oneri riflessi connessi a tale operazione evidenziando il maggiore costo derivante rispetta all'applicazione della normativa precedentemente vigente.

Per la quantificazione degli oneri di cui al presente articolo sono stati considerati gli Ufficiali generali e gli Ufficiali superiori che alla data del 01 gennaio 2011 avevano un'anzianità di servizio superiore ai 25 anni dalla nomina a Ufficiale e che sono ancora in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non sono stati interessati fino alla data di entrata in vigore del provvedimento da nuovi inquadramenti stipendiali.

In relazione alle proiezione delle consistenze del personale interessato il relativo onere di spesa ha carattere decrescente in ragione del progressivo collocamento in quiescenza del medesimo entro l'anno 2023.

Nelle tabelle 17-20 è riportato, per ciascun anno, il numero di Ufficiali interessati dal provvedimento e la relativa quantificazione degli oneri.

Al riguardo, alla luce degli elementi e dati forniti nelle tabelle 17-20, andrebbero solo richiesti i parametri adottati nel computo degli effetti indotti e una conferma in merito alle platee considerate nei diversi gradi per le varie annualità del decennio.

Il quadro riepilogativo degli oneri di cui alla tabella 5 (annesso II) evidenzia l'importo di maggiore spesa annua prevista.

Il comma 8, in termini omologhi a quanto disciplinato per gli Ufficiali, prevede che al personale militare in servizio al 31 dicembre 2016, che consegua il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti e di primo maresciallo con qualifica di luogotenente, sia corrisposto per il 2017 un assegno lordo *una tantum,* in ragione della diversa anzianità nella qualifica e grado.

La RT conferma il contenuto della norma riferendo che, in maniera omologa a quanto disciplinato al comma 3 per gli Ufficiali, si prevede che al personale militare in servizio al 31 dicembre 2016, che consegua il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti e di primo maresciallo luogotenente, è corrisposto per il 2017 un assegno *una tantum*, in ragione della diversa anzianità nella qualifica e grado.

Precisa che gli oneri sono riportati al punto 6.e. dell'annesso 1.

L'annesso 1, punto 6.e evidenzia che il contributo straordinario sarà corrisposto per il 2017 quale assegno *una tantum*, in ragione della diversa anzianità nella qualifica e grado al personale che riveste il grado e la qualifica apicale del ruolo dei marescialli; dei sergenti e dei graduati, certificando che il relativo onere è stato determinato moltiplicando le unità di personale destinatario riportato nella tabella 49, per l'importo unitario di fianco a ciascuno indicato.

Al riguardo, alla luce dei puntuali elementi di quantificazione riportati nella tabella 49, andrebbero comunque forniti elementi di riscontro in merito alle platee dei destinatari ivi indicate.

Il comma 9 apporta una modifica all'articolo 1 del decreto legislativo n, 195/1995. Nello specifico, adegua la disposizione alla nuova classe dirigente militare, caratterizzata dagli Ufficiali generali e Ufficiali superiori.

Il comma 10 prevede e chiarisce che l'indennità "perequativa" e quella di posizione (limitatamente alla componente fissa) continuano a essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado

previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori.

Il comma 11 introduce una norma che consente al Ministero dell'economia il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal provvedimento di riordino e consente altresì che, in caso di scostamento rispetto alle risorse previste, una procedura mediante la quale il maggiore onere rilevato è portato in riduzione dagli stanziamenti degli stati di previsione della spesa (bilancio) dei dicasteri interessati.

Il comma 12 opera una modifica estesa a più norme del Codice, dalle quali è cassata/sostituita la nomenclatura "subalterni", riferita agli Ufficiali, in ragione della nuova suddivisione di questi ultimi nelle categorie di cui all'articolo 627 del Codice stesso. Inoltre in riferimento all'articolo 691, sopprime la parte del comma 2 dell'articolo 691 in quanto reca disposizioni già ricomprese nella nuova formulazione dell'articolo 690.

Il comma 13 prevede che le ridefinizioni di indennità e livelli retributivi operino ai fini previdenziali con riferimento alle anzianità contributive maturate solo dalla data di entrata in vigore delle stesse.

La RT ribadisce che il comma 9 apporta una modifica all'articolo 1 del decreto legislativo n. 195/1995. Nello specifico, adegua la disposizione alla nuova classe dirigente militare, caratterizzata dagli Ufficiali generali e Ufficiali superiori.

Sul comma 10, si limita a ribadire il contenuto della norma.

Riferisce che il comma 11 prevede, a salvaguardia degli effetti finanziari attesi un'attività di monitoraggio da parte della Ragioneria generale dello Stato sulle spese previste dal provvedimento di riordino e la possibilità di coprire le eventuali maggiori spese riscontrate attraverso un DPCM proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsioni di spesa delle amministrazioni interessate, compresa la riduzione delle facoltà assunzionali.

Si limita a ribadire che il comma 12 apporta le seguenti modifiche:

- sostituisce, all'articolo 1000, comma 1, la parola "subalterni", ove ricorre, con "sottotenenti e tenenti";
- sopprime, agli articoli 1257, rubrica, 1258, comma 1, 1259, comma 1, 1260, comma 1 e 1262, comma 1, la parola "subalterni";
- sostituisce, all'articolo 1698, comma 2, le parole "Ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti)", con "sottotenenti e tenenti";
- sopprime all'articolo 691, comma 2, il secondo e terzo periodo.

Al riguardo, premesso che il comma 11 è chiaramente volto ad assicurare che gli effetti finanziari del provvedimento si iscrivano nei soli limiti degli stanziamenti predisposti al medesimo fine col provvedimento in esame, nei termini procedurali previsti dalla legge di contabilità ai sensi dell'articolo 17, commi 10-12-*quater*, non ci sono osservazioni.

Articolo 12
(Copertura finanziaria)

L'articolo prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, pari a euro 194.703,132 per l'anno 2017, a euro 365.280.752 per l'anno 2018, a euro 374.820.813 per l'anno 2019, a euro 390.853.654 per l'anno 2020, a euro 388.384.874 per l'anno 2021, a euro 394.993.597 per l'anno 2022, a euro 396.924.385

per l'anno 2023, a euro 395.097.083 per l'anno 2024, a euro 391.509.499 per l'anno 2025 e a euro 387.949.263 a decorrere dall'anno 2026, si provveda:

a) quanto a euro 59.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350[5];

b) quanto a euro 59.500.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003. n. 350;

c) quanto a euro 3.203.132 per l'anno 2017, a euro 233.280.752 per l'anno 2018, a euro 242.820.813 per l'anno 2019, a euro 258.853.654 per l'anno 2020, a euro 256.384.874 per l'anno 2021, a euro 262.993.597 per l'anno 2022, a euro 264.924.385 per l'anno 2023, a euro 263.097.083 per l'anno 2024, a euro 259.509.499 per l'anno 2025 e a euro 255.949.263 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[6];

d) quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5 del presente provvedimento.

Il comma 2 sottolinea che gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 15.300.000 a decorrere dall'anno 2018.

La RT non si sofferma sull'articolo 12, ma in premessa afferma che la riforma in esame è supportata dalla disponibilità di risorse finanziarie indistinte, da impiegare in relazione alle suddette finalità di riordino, unitamente al riordino delle carriere nelle FF.PP., garantendo la sostanziale equiordinazione del trattamento giuridico ed economico del personale all'interno del comparto sicurezza-difesa.

In particolare, afferma (comma 1, lettere *a* e *b)*) che il riordino si avvale dei 119 milioni di euro a decorrere dal 2016, stanziati per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, richiamati espressamente dalle due deleghe contenute nell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 124 del 2016, e nell'articolo 1, comma 5, della legge n, 244 del 2012;

Inoltre, (lettera *c)*) afferma che altri 230 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale incremento del finanziamento per la revisione di tutti i ruoli, sono previsti dal D.P.C.M, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[7].

---

[5] Il comma 155 citato al secondo periodo ha autorizzato la spesa di 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

[6] Il citato comma 365 ha istituito un fondo con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per varie finalità connesse al rinnovo del contratto del pubblico impiego, assunzioni, revisione delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate.

[7] Si ricorda che il D.P.C.M. 27/02/2017, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 2017, n. 75, ha previsto lo stanziamento di 760 milioni di euro per l'anno 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale finanziamento complessivamente destinato alla:

1) proroga, dal 1° gennaio 2017 e fino all'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e all'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e, comunque, non oltre il 31

Tali risorse sono incrementate rispettivamente di 100 milioni di euro e di 448,27 milioni di euro quale assorbimento delle risorse che si liberano a seguito della cessazione, dal 1° ottobre 2017, del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 208/2015.

Nella considerazione che le suddette disponibilità finanziarie sono poi da considerarsi indistinte tra Corpi e Forze, la RT sottolinea che lo schema è da considerarsi strettamente correlata a quella relativa al decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al richiamato articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 124 del 2016 (A.G. 395).

Ai citati stanziamenti, si aggiungono le risorse derivanti dal 50 per cento dei risparmi conseguenti, rispettivamente, alla razionalizzazione delle Forze di polizia, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n, 177 del 2016, ed alla revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012.

Riporta di seguito la tabella riepilogativa circa le risorse finanziarie complessive disponibili per la copertura degli oneri di entrambi i decreti legislativi per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Riferimenti normativi	Risorse complessive annue lordo amministrazione (euro)	
	Anno 2017	A decorrere dal 2018
Articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350	238.000.000 *(di cui i 19 milioni quali residui riferiti all'arme 2016)*	119.000.000
D.P.C.M. emanato in attuazione dell'art. 1, comma 365 della legge li dicembre2016, n. 232.	330.000.000 (di cui 100 milioni in relazione alla cessazione da l30 settembre 2017delcontr, straordinario comma 972)	748.270.000 (di cui 448,27 milioni quale assorbimento risolse per cessazione contributo straordinario)
Articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177	33.172.620	28.131.296,50
Articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244	72.500,000	72.S00-000
Articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	973.892	1.576.400
Totale risorse disponibili	674.646.512	969.477.696,50

La ripartizione delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di riordino per Corpi di Polizia e delle Forze Armate è la seguente:

---

dicembre 2017, del contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste;

2) copertura degli oneri connessi alla piena attuazione dei predetti provvedimenti di delega sulla revisione dei ruoli, in aggiunta alle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente;

3) copertura, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega sulla revisione dei ruoli di cui ai numeri 1) e 2).

RIPARTIZIONE DISPONIBILITÀ' FINANZIARIE			
Anno	**FF.PP.**	**FF.AA.**	**TOTALE**
2017	474.646.512,00	200.000.000,00	674.646.512,00
2018	619.323.249,50	350.154,447,00	969.477.696,50
2019	608.479.969,50	360.997.727,00	969.477.696,50
2020	588.483.969,50	380.993.727,00	969.477.696,50
2021	592.652.969,50	376.824.727,00	969.477.696,50
2022	587.059,969,50	382.417.727,00	969.477.696,50
2023	586.048.469,50	383.429.227,00	969.477.696,50
2024	588.440.369,50	381.037.327,00	969.477.696,50
2025	592.176.969,50	377.300.727,00	969.477,696,50
dal 2026	595.818.369,50	373.659.327,00	969.477.696,50

La RT evidenzia che, a completamento del quadro finanziario di riferimento, sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, occorre considerare che le risorse per far fronte agli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione dei provvedimenti di riordino delle carriere del personale appartenente ai Corpi di polizia, alle Forze armate ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, complessivamente stimati in 45 milioni di euro annui, lordo amministrazione, a decorrere dall'anno 2018, restano allocate, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 232/2015, sul capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sottolinea che la predetta somma è stata quantificata tenendo conto che è possibile stimare nello 0,54% la percentuale di riferimento per i miglioramenti economici da riconosce ai sensi della normativa vigente al personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, la cui spesa in termini di trattamento economico, sulla base dei dati del conto annuale 2015, ammonta a circa 8,3 miliardi di euro al lordo degli oneri riflessi.

L'annesso 3, al punto 2, reca la tabella 4, contenente il riepilogo de i maggiori oneri riferibili alle norme considerate nell'annesso 1, per come ivi sono state quantificate relativamente al decennio 2017/2026. In termini analoghi, nella successiva tabella 5, l'annesso 3, al punto 2, si completa con l'evidenziazione del riepilogo degli oneri contemplati nelle quantificazioni effettuate nell'annesso 2, relativamente al decennio 2017/2026.

Le tabelle 6 e 7 recano, rispettivamente, il riepilogo complessivo degli oneri del provvedimento, per ciascuna annualità del decennio 2017/2026, e le risorse stanziate a copertura dall'articolo 12, lettere *a)-d)*.

Al riguardo, con particolare riferimento alla tabella 5 dell'annesso 3 (qui riportata in allegato), occorre sottolineare che il riepilogo degli oneri ivi previsti (riferiti alle norme

dell'annesso 2) non consente una riconciliazione "puntuale" delle quantificazioni riportate in relazione alle singole norme di spesa: ciò che invece è possibile relativamente agli oneri complessivi riferiti a norma contenute nell'annesso 1 (tabella 4).

Quanto ai profili di copertura complessivi, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento ai fini della copertura degli oneri previsti dal presente provvedimento a decorrere dal 2017.

In aggiunta, andrebbe richiesto un chiarimento anche in merito alla prevista disponibilità di risorse dichiaratamente stanziate in conto residui del 2016 (di cui all'articolo 3, comma 155 della legge 350/2003), dal momento che tale modalità di iscrizione in bilancio, almeno per le spese di parte corrente, presupporrebbe già l'esistenza di un vincolo "giuridico contabile" sulle somme trasportate al nuovo esercizio.

Elementi di chiarificazione andrebbero altresì richiesti in merito alla prevista devoluzione alle finalità di spesa relative al comparto, anche delle risorse relative agli effetti "indotti" correlati alla maggiore spesa per il riordino delle carriere in esame, di cui andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione dei parametri adottati.

Infine, per i profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, pur considerando la natura degli oneri contenuti nelle norme in esame, essenzialmente riconducibile a spese di personale - che, come noto, presentano effetti d'impatto che presentano una ordinaria simmetricità tra competenza finanziaria e cassa-indebitamento netto, va evidenziato che la RT non allega il prospetto riepilogativo dei valori previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità.

RACCORDO CON TAVOLE DI SINTESI - Annesso 1 e Annesso 2

Tabella 4. Riepilogo Oneri Annesso 1

Annesso 1	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Tab. 2 - Ausiliaria 5 anni	110.635	134.921	113.333	107.037	127.725	106.137	135.820	116.931	102.540	128.624
Tab. 4 - Incremento soprannumeri CC	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096
Tab. 7 - Direttore e vice delle Bande	49.807	99.612	99.612	99.612	99.612	99.612	99.612	99.612	99.612	99.612
Tab. 12 - Promozioni 1° Maresciallo	2.427.980	4.588.134	3.898.386	2.894.648	2.589.271	3.000.332	3.439.601	3.449.781	3.847.093	1.927.157
Tab. 16 - Promozioni Luogotenente	2.919.352	4.874.326	7.732.819	9.454.656	10.030.475	10.389.074	10.823.512	10.208.370	9.567.948	8.700.007
Tab. 28 - Transito M.lli ex 958/95	0	7.915.691	11.003.168	15.691.345	11.391.345	11.391.345	11.391.345	11.391.345	11.391.345	11.391.345
Tab. 32 - Avanzamento a SM	2.318.274	2.073.170	1.434.311	1.223.250	1.353.745	1.609.061	1.634.026	1.634.026	1.634.026	1.634.026
Tab. 36 - Avanzamento a SMC	5.790.286	5.956.720	5.837.545	6.238.221	5.652.617	5.841.654	5.913.571	5.800.559	4.896.469	3.558.827
Tab. 40 - Avanzamento a CMCS	8.479.368	9.330.980	6.322.241	10.876.416	7.688.278	7.474.294	6.791.276	6.017.477	4.426.650	3.203.269
Tab. 42 - Incremento parametri	55.665.839	227.909.166	233.959.080	238.197.341	244.964.376	253.301.873	256.852.332	258.135.575	259.870.191	261.906.564
Tab. 44 - Incremento paga VFP1 al 64%	7.448.619	9.216.382	9.429.083	9.785.282	9.250.984	9.378.198	9.378.198	8.869.343	9.123.770	9.123.770
Tab. 46 - Incremento paga VFP4 al 74%	15.174.451	13.554.891	13.158.456	12.883.206	13.058.877	13.113.364	13.589.650	14.808.077	14.573.222	14.573.222
Tab. 48 - Imp. Agg. Pens. LGT	535.235	2.796.134	3.367.747	3.673.045	3.777.806	3.827.218	3.730.639	3.505.877	3.226.729	2.886.296
Tab. 49 - Una tantum apicali	13.289.772									
Tab. 50 - Una tantum	78.259.825									
Tab. 51 - Incremento stanziamento straord.	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592
	194.703.132	**290.683.815**	**298.589.469**	**313.357.747**	**312.218.799**	**321.765.850**	**326.013.270**	**326.270.661**	**324.993.284**	**321.366.407**

Tabella 5. Riepilogo Oneri Annesso 2

Annesso 2	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Importi stipendiali	-	9.332.622	10.875.109	10.499.655	8.487.319	7.569.177	7.344.335	6.782.195	5.409.537	5.149.102
Ind. Integrativa Speciale	-	2.707.281	2.366.963	3.248.462	5.144.055	5.419.728	6.277.887	6.993.874	6.737.875	7.171.080
Indennità di impiego operativo	-	3.058.240	3.296.059	3.983.636	4.131.766	3.919.070	3.599.422	4.036.672	4.361.906	4.688.210
Assegno pensionabile	-	-70.975	72.337	71.019	-77.923	-175.199	-265.213	-340.397	-314.535	-369.323
Indennità dirigenziale	-	19.054.177	20.248.453	21.976.119	22.719.095	22.663.476	22.347.057	22.145.230	21.112.584	20.734.939
Ass. Funz. Cap. +10	-	4.108.848	4.108.848	4.108.848	4.108.848	4.108.848	4.108.848	4.108.848	4.108.848	4.108.848
Fondo misure altern. Straord.	-	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
Transitorio inquadr. Stipend.	-	11.306.744	10.163.575	8.508.168	6.552.915	4.622.647	2.398.779	0	0	0
	0	**59.296.937**	**60.931.344**	**62.195.907**	**60.866.075**	**57.927.747**	**55.611.115**	**53.526.422**	**51.216.215**	**51.282.856**

Tabella 6. Riepilogo oneri complessivi

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
ANNESSO 1	194.703.132	290.683.815	298.589.469	313.357.747	312.218.799	321.765.850	326.013.270	326.270.661	324.993.284	321.366.407
ANNESSO 2	0	59.296.937	60.931.344	62.195.907	60.866.075	57.927.747	55.611.115	53.526.422	51.216.215	51.282.856
Totale Oneri Riordino	194.703.132	349.980.752	359.520.813	375.553.654	373.084.874	379.693.597	381.624.385	379.797.083	376.209.499	372.649.263
Oneri indiretti (art. 17 c. 7 L. 196/2009)		15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
Totale Oneri Complessivi	**194.703.132**	**365.280.752**	**374.820.813**	**390.853.654**	**388.384.874**	**394.993.597**	**396.924.385**	**395.097.083**	**391.509.499**	**387.949.263**

Tabella 7. Riepilogo copertura finanziaria

Copertura finanziaria art. 12	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Art. 12 lett. *a)*	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000
Art. 12 lett. *b)*	59.500.000									
Art. 12 lett. *c)*	3.203.132	233.280.752	242.820.813	258.853.654	256.384.874	262.993.597	264.924.385	263.097.083	259.509.499	255.949.263
Art. 12 lett. *d)*	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000
	194.703.132	**365.280.752**	**374.820.813**	**390.853.654**	**388.384.874**	**394.993.597**	**396.924.385**	**395.097.083**	**391.509.499**	**387.949.263**

ALLEGATO

Organico effettivo

Forze armate (Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Capitanerie di Porto)	**Totale unità**
	181.523
Dirigenti	***2.890***
Personale con Trattamento Superiore	***13.769***
Personale non dirigente	***131.536***
Ufficiali	6.752
Marescialli	51.992
Sergenti	19.472
Volontari in Servizio Permanente	53.320
Altro personale (contrattualizzato)	***33.328***

Retribuzioni medie annue

Categorie di personale	Stipendio + IIS	Altro fisso	Totale voci stipendiali	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato	Altro	Totale voci accessorie	Retribuzione complessiva
Dirigenti	44.858	10.501	55.358	14.482	37	26.236	40.755	96.113

Categorie di personale	Stipendio + IIS	Altro fisso	Totale voci stipendiali	Indennità fisse	Indennità variabili	Produttività	Straordinario	Altro	Totale voci accessorie	Retribuzione complessiva
Personale con Trattamento Superiore	39.582	4.848	44.430	9.725	5.740	570	3.473	2.201	21.708	66.138
Ufficiali	24.376	2.266	26.642	6.074	3.652	506	1.296	3.712	15.241	41.883
Marescialli	23.016	3.017	26.033	5.814	2.711	503	864	5.691	15.583	41.615
Sergenti	19.901	1.992	21.893	4.476	2.804	472	682	4.145	12.579	34.472
Volontari in Servizio Permanente	18.442	1.784	20.226	3.802	1.480	457	315	3.616	9.669	29.896
Personale non dirigente	20.815	2.334	23.149	4.832	2.285	480	643	4.527	12.766	35.916
Media Forze armate	22.508	2.561	25.068	5.273	2.597	488	898	4.317	13.573	38.641

Fonte: ARAN, Pubblicazioni e statistiche, dati statistici

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mar 2017 — Nota di lettura n. 166
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (**Atto del Governo n. 384**)

" — Elementi di documentazione n. 67
Prevenzione dell'uso del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (**Atto del Governo n. 389**)

" — Elementi di documentazione n. 68
Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale

" — Nota di lettura n. 167
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (**Atto del Governo n. 392**)

" — Nota di lettura n. 168
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (**Atto del Governo n. 391**)

" — Nota di lettura n. 169
A. S. 2754: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"

" — Nota di lettura n. 170
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**Atto del Governo n. 394**)

" — Nota di lettura n. 171
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (**Atto del Governo n. 393**)

" — Elementi di documentazione n. 69
Il bilancio dello Stato2017-2019. Una analisi delle spese per missioni e programmi

" — Nota di lettura n. 172
A.S. 2233-B: "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"

" — Nota di lettura n. 173
A.S. 2756: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"

Apr 2017 — Nota di lettura n. 174
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto del Governo n. 397)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio